SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 135° — Numero 192

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 agosto 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- 1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 118

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti proposti dalla Francia concernenti gli annessi *A* e *B* revisionati dell'accordo europeo per il trasporto di merci pericolose su strada (ADR), concluso a Ginevra il 30 settembre 1957.

94A4961

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 8 agosto 1994, n. **501.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n. 246.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIONDI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli* BIONDI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1994, N. 399.

All'articolo 2:

al comma 1, nel capoverso 1, dopo la parola: «648» *sono inserite le seguenti:* «, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma», *e dopo la parola:* «73» *sono inserite le seguenti:* «, esclusa la fattispecie di cui al comma 5,»; *nel capoverso 2, sono aggiunte, in fine, le parole:* «nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

AVVERTENZA.

Il decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1994.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag 35.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 456):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro di grazia e giustizia (BIONDI) il 22 giugno 1994.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 22 giugno 1994, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 23 giugno 1994.

Esaminato dalla 2ª commissione il 29 giugno 1994; 6, 13 luglio 1994

Esaminato in aula e approvato il 21 luglio 1994

Camera dei deputati (atto n. 1014):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 25 luglio 1994, con parere della commissione I.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 luglio 1994.

Esaminato dalla II commissione il 2 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1994.

94G0536

LEGGE 8 agosto 1994, n. **502.**

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 agosto 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARONI, *Ministro dell'interno*

PREVITI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* BIONDI

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1994.

In questa stessa *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 38, è ripubblicato il testo del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n 494):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dai Ministri dell'interno (MARONI) e della difesa (PREVITI) il 25 giugno 1994.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali) in sede referente, il 27 giugno 1994, con pareri delle commissioni 3ª, 4ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 29 giugno 1994.

Esaminato dalla 1ª commissione il 20 luglio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 25 luglio 1994

Camera dei deputati (atto n. 1032):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 luglio 1994, con pareri delle commissioni III, IV, V e VI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 luglio 1994.

Esaminato dalla I commissione il 2 agosto 1994.

Esaminato in aula e approvato il 4 agosto 1994.

94G0537

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1994.

Direttive in materia di riduzione degli autoveicoli in dotazione alle amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, concernente l'approvazione del regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante disposizioni in materia di finanza pubblica;

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato ha provveduto, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della predetta legge n. 412, alla ricognizione della situazione del parco macchine dell'Amministrazione civile dello Stato;

Ritenuto di dover provvedere, in conformità al disposto dell'art. 21, comma 5, della citata legge n. 412, alla emanazione delle opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco macchine delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali del settore pubblico allargato;

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 7 luglio 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

1. Le amministrazioni dello Stato provvederanno alla riduzione, nella misura di un terzo, del proprio parco macchine, quale risultante dalla ricognizione effettuata dal Provveditorato generale dello Stato con esclusione di quelle destinate all'utilizzo previsto dall'art. 21, comma 1, della legge n. 412 del 1991.

2. I veicoli risultanti in soprannumero potranno essere venduti in applicazione dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, il quale dispone che la vendita avvenga tramite l'Amministrazione finanziaria dopo la prescritta valutazione del valore residuo di ciascun veicolo ad opera degli uffici tecnici erariali competenti. Nel caso in cui il suddetto valore residuo sia talmente basso da non renderne conveniente la vendita, i veicoli stessi potranno essere ceduti alla Croce rossa italiana a titolo gratuito oppure avviati a demolizione.

3. La riduzione potrà anche effettuarsi con il trasferimento dei veicoli in esubero alle Forze di polizia.

4. Le amministrazioni, in sede di riduzione di un terzo del parco macchine, dovranno tenere conto delle esigenze funzionali, per i propri uffici centrali e periferici, al fine dell'individuazione dei vari tipi di veicolo da tenere in dotazione.

5. La gestione, la dismissione o la vendita dell'eccedenza del proprio parco macchine dovrà essere preventivamente concordata da ogni singola amministrazione con il Provveditorato generale dello Stato informandone la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Le direttive di cui sopra si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato, a tal fine, le occorrenti disposizioni dovranno essere emanate dalle singole amministrazioni nei confronti degli enti vigilati e portate a conoscenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Sulla base della riduzione di un terzo della consistenza del parco macchine delle amministrazioni civili dello Stato saranno emanati nuovi decreti interministeriali per la rideterminazione dei contingenti dei veicoli di ciascuna amministrazione. Tali decreti dovranno essere inviati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il prescritto nulla-osta così come disposto dalla propria circolare n. A17394/14485 del 16 luglio 1974.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, 13 luglio 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n 242

94A5404

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 agosto 1994.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di giugno 1994 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese e accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio mensile delle valute estere per il mese di giugno 1994;

Sentito l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.593,494
Marco tedesco	»	977,984
Franco francese	»	286,222
Fiorino olandese	»	872,472
Franco belga	»	47,503
Lira sterlina	Lit.	2.429,894
Lira irlandese	»	2.381,616
Corona danese	»	249,471
Dracma greca	»	6,502
ECU	»	1.880.908
Dollaro canadese	»	1.151,925
Yen giapponese	»	15,527
Franco svizzero	»	1 158,925
Scellino austriaco	»	139,024
Corona norvegese	»	225,186
Corona svedese	»	204,131
Marco finlandese	»	294,098
Escudo portoghese	»	9,434
Peseta spagnola	»	11,857
Dollaro australiano	»	1.169,209

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di giugno 1994, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,745
Albania:		
Lek	»	15,985
Algeria:		
Dinaro algerino	»	46,811
Angola:		
New Kwanza	»	0,017
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	893,067

Paese / Valuta		
Arabia Saudita: Riyal Saudita	Lit.	429,401
Argentina: Peso Argentina	»	1.601,979
Aruba: Fiorino Aruba	»	893,067
Bahamas: Dollaro Bahama	»	1.598,590
Bahrain: Dinaro Bahrain	»	4.240,291
Bangla Desh: Taka	»	39,631
Barbados: Dollaro Barbados	»	794,804
Belize: Dollaro Belize	»	799,295
Bermude: Dollaro Bermude	»	1.598,590
Bhutan: Rupia Bhutan	»	50,960
Birmania: Kyat	»	266,622
Bolivia: Boliviano	»	344,012
Botswana: Pula	»	572,108
Brasile: Cruzeiro Real	»	0,718
Brunei: Dollaro Brunei	»	1.043,511
Bulgaria: Lev	»	29,467
Burundi: Franco Burundi	»	6,234
C.S.I.: Rublo Russia (M)	»	0,813
C.S.I.: Rublo Russia (U)	»	2.582,109
Cambogia: Riel Kampuchea	»	0,456
Capoverde: Escudo Capoverde	»	18,867
Caraibi: Dollaro Caraibi	»	592,070
Cayman Isole: Dollaro Cayman	»	1.949,499
Cile: Peso cileno	»	3,489
Cina: Renmimbi	»	184,665
Cipro: Lira cipriota	»	3.234,074
Colombia: Peso colombiano	Lit.	1,918
Comore Isole: Franco Comore	»	3,804
Comun. Finanz. Africana: Franco C.F.A.	»	2,853
Corea del Nord: Won Nord	»	743,782
Corea del Sud: Won Sud	»	1,984
Costa Rica: Colon Costa Rica	»	10,227
Croazia: Kuna Croazia	»	263,149
Cuba: Peso cubano	»	1.210,777
Dominicana: Peso dominicano	»	120,866
Ecuador: Sucre	»	0,769
Egitto: Lira egiziana	»	474,037
El Salvador: Colon salvadoregno	»	182,737
Emirati Arabi Uniti: Dirham Emirati Arabi	»	435,464
Estonia: Corona Estonia	»	122,320
Etiopia: Birr	»	286,485
Falkland Is.: Sterline Falkland	»	2.434,948
Fiji Is: Dollaro Fiji	»	1.090,299
Filippine: Peso filippino	»	59,562
Gambia: Dalasi	»	162,226
Ghana: Cedi	»	1,718
Giamaica: Dollaro giamaicano	»	48,919
Gibilterra: Sterline Gibilterra	»	2.434,948
Gibuti Rep.: Franco Djibouti	»	8,990
Giordania: Dinaro giordano	»	2.300,075
Guatemala: Quetzal	»	278,297
Guinea Bissau: Peso Guinea Bissau	»	0,129

Guinea Conakry:		
Franco Conakry	Lit.	1,636
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	11,954
Haiti:		
Gourde	»	133,215
Honduras:		
Lempira	»	198,094
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	206,785
India:		
Rupia indiana	»	50,960
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,737
Iran:		
Rial iraniano	»	0,914
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.141,814
Islanda:		
Corona Islanda	»	22,727
Israele:		
Shekel	»	524,305
Jugoslavia:		
New dinaro jugoslavo	»	—
Kenya:		
Scellino keniota	»	28,441
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.379,453
Laos:		
New Kip	»	2,220
Lesotho:		
Maluti	»	441,895
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	2.834,385
Libano:		
Lira libanese	»	0,950
Liberia:		
Liberian Dollaro	»	1.598.590
Libia:		
Dinaro libico	»	5.009,114
Lituania:		
Lita Lituania	»	399,647
Macao:		
Pataca	»	200,178
Madagascar:		
Franco Rep. Malgascia	»	0,546
Malawi:		
Kwacha	»	219,276
Malaysia:		
Ringgit	»	617,335
Maldive:		
Rufiya	»	140,767
Malta:		
Lira maltese	Lit.	4.218,609
Marocco:		
Dirham Marocco	»	173,710
Mauritania:		
Ouguiya	»	13,054
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	89,814
Messico:		
Peso Messico	»	476,168
Mongolia:		
Tugrik	»	3,996
Mozambico:		
Metical	»	0,278
Nepal:		
Rupia nepalese	»	32,454
Nicaragua:		
Cordoba Oro	»	239,187
Nigeria:		
Naira	»	73,072
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	943,387
Oman:		
Rial Oman	»	4.152,181
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	52,139
Panama:		
Balboa	»	1.598,590
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.686,513
Paraguay:		
Guarani	»	0,859
Perù:		
New Sol	»	730,760
Polinesia Francese:		
Franco C.F.P.	»	15,688
Polonia:		
Zloty	»	0,070
Qatar:		
Riyal Qatar	»	439,293
Repubblica Ceca:		
Corona Ceca	»	54,431
Repubblica Slovacca:		
Corona Slovacca	»	49,163
Romania:		
Leu	»	0,958
Rwanda:		
Franco Ruanda	»	11,239
Salomone Isole:		
Dollaro Salomone	»	490,324
Sant. Elena:		
Lira S. Elena	»	2.434,948

São Tomé:		
Dobra	Lit.	6,660
Seychelles:		
Rupia Seychelles	»	313,574
Sierra Leone:		
Leone	»	2,810
Singapore:		
Dollaro Singapore	»	1.043,511
Siria:		
Lira siriana	»	71,241
Slovenia.		
Tallero Slovenia	»	12,358
Somalia:		
Scellino somalo	»	0,610
Sri Lanka:		
Rupia Sri Lanka	»	32,422
Sud Africa:		
Rand	»	441,895
Sudan:		
Dinaro sudanese	»	45,479
Surinam:		
Fiorino Surinam	»	895,568
Swaziland:		
Lilangeni	»	441,895
Taiwan:		
Dollaro Taiwan	»	59,947
Tanzania:		
Scellino Tanzania	»	3,055
Thailandia:		
Baht	»	63,598
Tonga Isola:		
Pa Anga	»	1.173,470
Trinidad e Tobago:		
Dollaro Trinidad e T.	»	279,790
Tunisia:		
Dinaro tunisino	»	1.579,291
Turchia:		
Lira turca	»	0.049
Ucraina:		
Karbovanet Ucraina	»	0,100
Uganda:		
New Scellino	»	1,444
Ungheria:		
Forint ungherese	»	15,536
Uruguay:		
Peso uruguaiano	»	326,398
Vanuatu:		
Vatu	»	13,698
Venezuela:		
Bolivar	»	9,041
Vietnam:		
Dong	»	0,145
Western Samoa:		
Taia	Lit.	623,102
Yemen Merid.:		
Dinaro Yemen	»	3.537,492
Yemen Sett.:		
Rial	»	27,574
Zaire:		
New Zaire	»	6,420
Zambia:		
Kwacha	»	2,330
Zimbabwe:		
Dollaro Zimbabwe	»	199,960

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1994

Il Ministro: TREMONTI

94A5446

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 26 luglio 1994.

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 481 il quale dispone, tra l'altro, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Visto lo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova;

Vista la delibera dell'8 luglio 1994 con la quale il consiglio di amministrazione della predetta Fondazione ha approvato le modifiche degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15 e 18 dello statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15 e 18 dello statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, con sede in Padova, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 luglio 1994

Il Ministro: DINI

ALLEGATO

Art. 3.

(Comma 1). La Fondazione, con particolare riferimento alla propria tradizionale zona di attività nelle province di Padova e Rovigo, persegue scopi di pubblico interesse e di utilità e solidarietà sociale; essa opera preminentemente nei seguenti settori:

ricerca scientifica, con particolare attenzione ai contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulle attività produttive;

istruzione, principalmente attraverso interventi volti a favorire la formazione e l'occupazione giovanile;

arte, favorendo segnatamente la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio artistico regionale e svolgendo un azione tesa a diffondere i valori della cultura locale;

sanità, anche attraverso attività mirate alla prevenzione e cura delle patologie più diffuse nel territorio regionale, ed altresì mediante la eventuale messa a disposizione di idonei strumenti diagnostici, terapeutici ed ausiliari. La Fondazione, nella continuità dello scopo originario, mantiene altresì le proprie tradizionali finalità di assistenza e di tutela delle categorie più deboli.

(Comma 2). La Fondazione persegue tali finalità di preferenza attraverso la definizione di propri programmi e progetti di intervento, da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati interessati.

(Comma 3 - ex comma 2). La Fondazione può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini; in particolare essa, esclusa la gestione diretta, può promuovere:

l'istituzione di società od enti ovvero l'acquisizione e la cessione di partecipazioni in essi, sia in Italia che all'estero, esclusi quelli comportanti assunzione di responsabilità illimitata, che svolgano qualunque tipo di attività, purchè strumentali al conseguimento degli scopi della Fondazione;

l'istituzione di persone giuridiche di diritto comune ai sensi dell'art. 12 del codice civile, al fine di caratterizzare le finalità dei settori di intervento;

il coordinamento della propria attività istituzionale con quella di società o altri enti, pubblici o privati, aventi analoghe finalità;

la raccolta, la conservazione e la gestione di opere d'arte, collezioni in genere, beni culturali, di valore storico, scientifico e sociale o di interesse ambientale.

Art. 4.

(Omissis).

(Comma 2). Essa amministra la partecipazione di controllo acquisita nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» ... *(Omissis).*

(Comma 3 - ex comma 4). La Fondazione non può esercitare direttamente l'impresa bancaria ... *(Omissis).*

Art. 5.

(Omissis).

(Comma 4). La Fondazione accantona una quota pari almeno al 30% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.» ... *(Omissis).*

(Comma 5 - ex comma 6). La Fondazione destina una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, ... *(Omissis).*

(Omissis).

Art. 7.

Consiglio di amministrazione

(Comma 1). Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente, da due vice presidenti e da diciannove consiglieri.

(Omissis).

(Comma 3). I consiglieri vengono nominati come segue:

a) due dal sindaco del comune di Padova;

b) uno dal sindaco del comune di Rovigo;

c) uno dal presidente della provincia di Padova;

d) tre dal presidente della provincia di Rovigo, di cui uno tra i cittadini residenti in comune di Adria e uno tra i cittadini residenti in comune di Rovigo; uno dei tre deve essere scelto fra i professionisti residenti nella provincia di Rovigo ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia;

e) uno dal rettore dell'Università degli studi di Padova;

f) uno dal presidente dell'Accademia patavina di scienze, lettere ed arti;

g) uno dal presidente dell'Accademia dei Concordi di Rovigo;

h) quattro dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Padova, dei quali due agricoltori della provincia di Padova e due appartenenti ad altre categorie economiche;

i) tre dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Rovigo, dei quali due agricoltori della provincia di Rovigo ed il terzo appartenente ad una delle altre categorie economiche;

l) due tra i professionisti residenti nella provincia di Padova ed iscritti negli albi professionali della stessa provincia. Le categorie professionali sono designate di volta in volta dal consiglio di amministrazione della Fondazione e la nomina è fatta dal presidente dell'ordine.

(Comma 4). La nomina di ciascun consigliere, di cui alle precedenti lettere da *e)* ad *l)*, avviene su lista di tre nomi proposta dal consiglio di amministrazione della Fondazione.

(Comma 5 - ex comma 4). La nomina a componente il consiglio di amministrazione non comporta rappresentanza degli enti od organi dai quali essa proviene.

(Comma 6). Entro tre mesi dalla comunicazione della nomina a componente del consiglio, ... *(Omissis)*

(Omissis).

(Comma 9). Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di componente il consiglio di amministrazione è cumulabile con quella di componente il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.

(Comma 10). In ogni caso, i consiglieri di amministrazione non possono assumere contemporaneamente anche la carica di consigliere di amministrazione o di componente il collegio sindacale della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.». Ove uno o più dei predetti consiglieri venga nominato consigliere di amministrazione o componente il collegio sindacale della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.», esso, con l'accettazione della nomina, cessa automaticamente dalla carica di consigliere di amministrazione della Fondazione.

(Comma 11). Si applicano ai componenti il consiglio di amministrazione le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

(Omissis).

Art. 8.

(Omissis).

(Comma 2). Ai componenti il consiglio scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proroga degli organi amministrativi degli enti pubblici.

(Comma 3). Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza dalla carica di un componente il consiglio di amministrazione ovvero non appena abbia conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, deve chiedere all'ente o all'organo competente la nomina del sostituto.

(Comma 4). Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, al consiglio di amministrazione della Fondazione.

(Comma 5 - ex comma 3). Il componente il consiglio che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, ...*(Omissis).*

(Comma 6 - ex comma 4). La decadenza, anche con riferimento al verificarsi delle situazioni di cui al precedente art. 7, penultimo ed ultimo comma, è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

(Comma 7 - ex comma 5). Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente del consiglio della Fondazione, il quale provvederà ad informare il consiglio di amministrazione alla prima riunione.

(Comma 8 - ex comma 7). I consiglieri nominati in sostituzione di coloro che venissero a mancare per qualsiasi motivo, ivi compresa la nomina a presidente o vice presidente della Fondazione, restano in carica quanto sarebbero dovuti rimanervi i loro predecessori.

Art. 13.

Collegio sindacale

(Omissis).

(Comma 2). I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia; di essi, uno è nominato di comune accordo dai sindaci dei comuni di Padova e Rovigo e due dall'Associazione fra le Casse di risparmio italiane.

(Comma 3 - ex comma 6). I sindaci restano in carica tre anni e possono essere nuovamente nominati.

(Comma 4). Ai sindaci scaduti dalla carica si applicano le previsioni della vigente normativa in materia di proposta degli organi di controllo degli enti pubblici.

(Comma 5). Il presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza dalla carica di un componente il consiglio sindacale ovvero non appena abbia conoscenza della sua cessazione per qualsiasi motivo, deve chiedere all'ente o all'organo competente la nomina del sostituto.

(Comma 6). Qualora l'ente o l'organo cui compete la nomina non vi provveda nel termine di quarantacinque giorni dalla scadenza della carica ovvero, nel caso di cessazione anticipata dalla carica, dalla richiesta del presidente, la nomina è demandata, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, al consiglio di amministrazione della Fondazione.

(Comma 7 - ex comma 4). Non possono far parte del collegio sindacale i dipendenti della Fondazione, ...*(Omissis).*

(Comma 8 - ex comma 5). Si applicano ai sindaci le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche; al verificarsi delle situazioni ivi previste, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

(Comma 9 - ex comma 8). I sindaci provvedono alla nomina del presidente del collegio sindacale.

(Comma 10 - ex comma 9). Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

(Comma 11 - ex comma 10). Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

(Comma 12 - ex comma 11). Esso delibera a maggioranza assoluta.

(Comma 13 - ex comma 12). Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del collegio sindacale devono essere trascritti in apposito libro verbali. I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

(Comma 14 - ex comma 13). Il sindaco che, senza giustificare l'assenza, non partecipi a tre riunioni consecutive ... *(Omissis).*

(Comma 15 - ex comma 14). Le eventuali dimissioni devono essere presentate al presidente della Fondazione, il quale provvederà ad informare il collegio sindacale alla prima riunione.

(Comma 16). Il sindaco nominato in sostituzione di colui che venisse a mancare per morte, dimissioni od altre cause resta in carica quanto sarebbe dovuto rimanervi il suo predecessore.

(Omissis).

(Comma 19). Fermo il disposto del precedente comma, la qualità di sindaco è cumulabile con la carica di sindaco di società partecipate, direttamente o indirettamente dalla Fondazione, per un massimo complessivo di sei cariche contemporanee.

Art. 15.

Segretario generale

(Omissis).

(Comma 2). Si applicano al segretario generale le norme in materia di requisiti di onorabilità prescritti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche; al verificarsi delle situazioni ivi previste, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 4). Partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione con funzioni consultive e propositive; istruisce gli affari della Fondazione, sottoponendoli all'esame del consiglio o del presidente; compie gli atti per i quali sia stato delegato dal consiglio di amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 9, secondo comma; cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte; firma, di regola, la corrispondenza nonché gli atti, i contratti ed i documenti in genere che riguardano la Fondazione, con facoltà di delega, anche in via continuativa al vice segretario generale; dirige e coordina l'attività della Fondazione; predispone i progetti dei bilanci preventivo e consuntivo; attesta la conformità agli originali delle copie e degli estratti dei verbali del consiglio di amministrazione.

(Omissis).

(Comma 8). Qualora la carica di segretario generale sia ricoperta dal direttore generale della «Cassa di risparmio di Padova e Rovigo S.p.a.», allo stesso può essere riconosciuto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 18.

(Comma 1). Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 7, comma 8, il presidente ed il vice presidente in carica alla data del 3 settembre 1993 permangono ciascuno nella propria carica fino alla scadenza dei rispettivi mandati, cioè fino al 23 febbraio 1997; ugualmente nel rispetto delle suddette prescrizioni, l'altro vice presidente, nominato dal consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 7, comma 2, per la prima volta resterà in carica fino al 23 febbraio 1997.

(Comma 2 - ex comma 3). In deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, punto *h)*, fino alla cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del consigliere già nominato dalla regione Veneto, alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Padova compete la nomina di tre consiglieri.

94A5413

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 luglio 1994.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Canay» di Murialdo.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la domanda in data 15 dicembre 1993 con la quale la società Canai di Mazza Amedeo & C. S.a.s., con sede in Millesimo, piazza Ferrari, 4, ha chiesto il riconoscimento della qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua minerale da denominarsi «Canay» che sgorga nella concessione «Loburro Canai» sita nel territorio del comune di Murialdo (Savona);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992 n. 542;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Sentito il parere della III sezione del Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 maggio 1994;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la qualifica di acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, dell'acqua specificata nelle premesse del presente decreto.

Art. 2.

Le indicazioni per le relative etichette sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici, può favorire l'eliminazione renale dell'acido urico».

Art. 3.

Il presente decreto sarà notificato alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105.

Roma, 6 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

94A5406

DECRETO 29 luglio 1994.

Proroga del decreto ministeriale 28 dicembre 1992 di approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 26, ultimo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1992, di approvazione del nomenclatore-tariffario delle protesi dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali dipendenti da qualunque causa, revisionato ai sensi dell'art. 34 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato con successivo decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e regioni nella seduta del 24 febbraio 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni ed il nomenclatore-tariffario delle protesi approvati con decreto ministeriale 28 dicembre 1992 sono prorogati fino al 31 ottobre 1994, fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 502 del 1992, citato nelle premesse.

2. Le regioni, garantendo il rispetto del livello uniforme di assistenza, hanno facoltà di individuare, anche in via sperimentale, sistemi di distribuzione dei prodotti contemplati nell'allegato *B* di cui al citato decreto, che realizzino l'ottimizzazione dei costi, documentata attraverso il controllo di gestione, nella salvaguardia della qualità del servizio erogato e della libertà di scelta dei cittadini aventi diritto, nei limiti posti dall'organizzazione regionale.

Art. 2.

1. Con successivo provvedimento da adottare entro il 31 ottobre 1994, sono definiti la revisione aggiornata del nomenclatore-tariffario, delle protesi e ausili tecnici, concedibili agli aventi diritto; gli strumenti propedeutici al rilevamento su base nazionale dei dati indicativi di gestione, relativi al settore dell'assistenza riabilitativa, attuata dalle unità sanitarie locali, tramite l'erogazione di protesi e ausili tecnici; nonché i sistemi di controllo della qualità delle prestazioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la commissione di studio, nominata con decreto ministeriale 2 giugno 1993, e integrata con esperti che garantiscano la massima rappresentatività delle regioni e province autonome, indicati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3. Alla commissione di studio, integrata nella sua composizione nel modo sopra descritto, è affidato, tra l'altro, l'incarico di studiare, anche avvalendosi di collaborazioni esterne alla stessa, possibili sistemi locali di rilevamento dati di gestione, di cui al comma 1.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 29 luglio 1994

Il Ministro: COSTA

94A5412

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 12 marzo 1994.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in biotecnologie.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953 n. 312 - Delibera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo, ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale in merito all'ordinamento didattico del corso di laurea in biotecnologie;

Sentiti l'Ordine nazionale dei dottori agronomi e forestali e l'Ordine nazionale dei biologi;

Considerato che nel termine fissato l'Ordine dei farmacisti ha inviato una nota interlocutoria mentre gli ordini dei chimici e dei veterinari non hanno risposto;

Ritenuto di procedere all'approvazione del corso di studio in biotecnologie, alla luce dei chiarimenti forniti dal Consiglio universitario nazionale nei pareri già citati;

Riconosciuta la necessità di modificare le tabelle I e II dell'Ordinamento didattico universitario e di aggiungere, dopo la tabella XXIV del medesimo, la tabella XXIV-*bis*, relativa al corso di laurea in biotecnologie;

Decreta:

Articolo unico

All'elenco delle lauree e dei diplomi di cui alla tabella I, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto il diploma di laurea in biotecnologie.

La tabella II annessa al predetto regio decreto è integrata nel senso che le facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, agraria, farmacia, medicina e chirurgia, medicina veterinaria possono rilasciare l'anzidetto diploma di laurea in biotecnologie.

Dopo la tabella XXIV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunta la tabella XXIV-*bis*, relativa al diploma di laurea in biotecnologie.

L'anzidetta tabella è allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1994

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1994
Registro n. 1 Università, foglio n. 27

ALLEGATO

Tabella XXIV-bis

DIPLOMA DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE

con indirizzo:

Biotecnologie agrarie vegetali; Biotecnologie farmaceutiche; Biotecnologie industriali; Biotecnologie mediche; Biotecnologie veterinarie.

Art. 1 (*Istituzione, durata e finalità*). — Il corso di laurea in biotecnologie ha la durata di cinque anni ed è articolato nei seguenti indirizzi: biotecnologie agrarie vegetali (facoltà di agraria), biotecnologie farmaceutiche (facoltà di farmacia), biotecnologie industriali (facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali), biotecnologie mediche (facoltà di medicina e chirurgia) e biotecnologie veterinaria (facoltà di medicina veterinaria).

L'ordinamento degli studi dei diversi indirizzi dovrà fornire al laureato specifiche competenze nei seguenti settori: il biotecnologo agrario vegetale dovrà essere in grado di modificare con tecniche innovative la capacità produttiva qualitativa e quantitativa della pianta in relazione alle condizioni ambientali e colturali tenendo conto della utilizzazione del prodotto in termini alimentari ed industriali, il biotecnologo farmaceutico dovre essere in grado di progettare molecole bioattive da ottenere attraverso processi biotecnologici analizzandone le proprietà chimiche e farmacologiche, il biotecnologo industriale dovrà essere in grado di progettare, isolare, analizzare e caratterizzare molecole ottenibili attraverso processi biotecnologici ed anche di ottimizzare la produzione industriale tenendo conto della tutela dell'ambiente e della salute, il biotecnologo medico dovra coniugare una solida preparazione di base ad una adeguata conoscenza della patologia umana al fine di sviluppare e trasferire strumenti biotecnologici innovativi ai settori della diagnosi, della prevenzione e della terapia, il biotecnologo veterinario utilizzerà le biotecnologie innovative per aumentare la produttività animale, per produrre alimenti igienicamente sani, per aumentare la resistenza alle malattie e per mantenere il benessere degli animali.

Il corso di laurea può essere attivato nelle facoltà di agraria, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali, medicina e chirurgia e medicina veterinaria coerentemente con gli indirizzi prescelti. Allorquando nella Università siano attivati diversi indirizzi, la parte comune dei diversi indirizzi avrà uno svolgimento unitario Alla organizzazione e gestione del corso di laurea concorreranno, oltre la o le facoltà presso le quali il corso è attivato, anche le altre facoltà sopraindicate.

L'Università indicherà nel regolamento didattico d'ateneo le modalità per la collaborazione tra le facoltà interessate nella finalità di un pieno utilizzo delle risorse umane e strutturali disponibili o acquisibili.

Il corso di laurea è articolato in aree irrinunciabili comuni a tutti gli indirizzi ed in aree specifiche caratterizzanti i diversi indirizzi.

Il diploma di laurea verrà rilasciato dalla facoltà presso cui lo studente ha seguito l'indirizzo.

L'accesso al corso di laurea è regolato dalle vigenti disposizioni legislative. Il numero degli iscrivibili al corso di laurea è stabilito dal senato accademico su proposta del consiglio dalla struttura didattica in base alle esigenze del mercato del lavoro e alla disponibilità delle risorse.

L'accesso al primo anno del corso di laurea, nei limiti dei posti stabiliti è subordinato al superamento di un esame le cui modalità vengono pubblicizzate nel manifesto degli studi.

Art. 2 (*Articolazione dei corsi*). — Il corso di laurea si svolge per corsi monodisciplinari e integrati organizzati per raggiungere gli obiettivi didattici indicati nelle singole aree. Il corso integrato è impartito da uno o più docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari corrispondenti. La frequenza dei corsi è obbligatoria.

L'impegno didattico complessivo è di circa 3.200 ore, 1250 delle quali sono comuni per tutti gli indirizzi delle diverse facoltà. Delle restanti ore, da un minimo di 450 ad un massimo di 900 ore, a seconda dell'indirizzo prescelto, sono riservate al consiglio della struttura didattica per specifiche esigenze formative. L'attività didattica deve essere svolta. per almeno il 25%, sotto forma di attività tecnico-pratiche.

Ogni anno di corso può essere articolato in periodi didattici più brevi.

Un corso di insegnamento ha una durata di circa 100 ore, comprensive di tutte le attività didattiche. È possibile, tuttavia, svolgere corsi aventi una durata di circa 50 ore. Della commissione d'esame fanno parte tutti i docenti del corso integrato.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver sostenuto un numero di esami non inferiore a 26 né superiore a 32. Lo studente dovrà dimostrare di aver appreso la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalità di accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica.

L'attività di laboratorio, nonché la preparazione della tesi di laurea potranno essere svolte, in parte, anche all'esterno dell'Università presso qualificate istituzioni italiane e straniere, pubbliche e private, con le quali siano state stipulate apposite convenzioni.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi di ricerca o di progettazione.

Le ore di insegnamento previste sono riportate nel successivo art. 4, sia per quanto riguarda le aree fondamentali comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea in biotecnologie che per quanto riguarda le aree caratterizzanti ogni specifico indirizzo.

Art. 3 (*Manifesto degli studi*). — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il Consiglio della struttura didattica determinerà, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11, della legge n. 341/90.

In particolare il consiglio della struttura didattica:

a) propone il numero di posti a disposizione degli iscritti al primo anno;

b) definisce il piano di studi ufficiali del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare;

c) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualità, la cui denominazione dovrà essere desunta dai settori scientifico-disciplinari. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni più opportune, quali: I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici;

d) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra gli insegnamenti che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad un medesimo corso integrato;

f) indica il numero dei corsi di cui lo studente deve avere superato la relativa prova di valutazione al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 4 (*Articolazione del corso di laurea in aree formative*). — Le aree culturali sono suddivise in aree comuni per tutti gli indirizzi del corso di laurea e in aree specifiche caratterizzanti il singolo indirizzo che si aggiungono integrandosi alle aree comuni e costituiscono il completamento della laurea in biotecnologie.

L'area 12, farmacologia generale, è obbligatoria per gli indirizzi: biotecnologie farmaceutiche, biotecnologie mediche e biotecnologie veterinarie. Per gli altri indirizzi le ore relative possono essere utilizzate dal consiglio della struttura didattica per integrare le altre aree comuni o per specifiche esigenze dei singoli indirizzi.

A) AREE FONDAMENTALI COMUNI PER TUTTI GLI INDIRIZZI DEL CORSO DI LAUREA IN BIOTECNOLOGIE.

1 - *Area matematica* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito i concetti base dell'analisi matematica, del calcolo differenziale e dell'analisi numerica, con padronanza di quegli strumenti di calcolo e di metodologia che trovano applicazione nello formulazione quantitativa di modelli matematici dei processi di livello cellulare e biomolecolare. Gli argomenti suddetti vengono illustrati con una formulazione orientata ad una descrizione algoritmica e quindi molto legata all'uso del calcolatore.

Lo studente deve inoltre dimostrare di avere acquisito i concetti di informatica e statistica applicati ai problemi di natura biotecnologica, nonché aspetti tecnologici in relazione alle strumentazioni deputate alla valutazione quantitativa di analisi e di funzionali biologici.

Settori scientifico-disciplinari: A02A, A02B, A04A, K05A, K05B, K06X, S01B

2. — *Area fisica* 100 ore

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere lo formulazione classica dei grandi settori dello fisica (meccanica, termodinamica, ottica ed elettromagnetismo) che sono alla base della comprensione dei fenomeni e dei processi naturali. Deve inoltre acquisire le conoscenze di fisica moderna per quanto attiene ai principi della meccanica quantistica ed ondulatoria con riferimento alla struttura della materia ed all'interazione radiazione-materia. Allo studente dovranno anche essere impartite le basi teoriche per lo studio di alcune metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici. Una particolare attenzione riceveranno le attività di laboratorio

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B

3 — *Area chimica* 200 ore

Lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze fondamentali della chimica generale (struttura e proprietà degli elementi, natura del legame chimico, termodinamica chimica, cinetica chimica, elettrochimica) e della chimica inorganica Lo studente inoltre deve acquisire le conoscenze di base della chimica organica (proprietà delle diverse classi di composti, principali reazioni organiche) con particolare attenzione alle molecole di interesse biologico ed alle sostanze chimiche organiche naturali In fine egli deve acquisire le basi metodologiche e tecnico-sperimentali per le sintesi organiche.

Gli studenti dovranno approfondire lo studio delle proprietà delle molecole inorganiche ed organico-biologiche di interesse biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C02X, C03X, C05X

4 — *Area biologia generale*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere gli elementi fondamentali della biologia generale e cellulare con particolare riferimento alle nozioni necessarie per la preparazione della ricerca ed alla produzione biotecnologica. Lo studente deve essere in grado di riconoscere gli elementi distintivi delle diverse forme di vita, costituenti essenziali degli organismi viventi e le diverse forme di riproduzione e sviluppo. Deve inoltre conoscere le funzioni dei diversi compartimenti ed organelli cellulari, la replicazione e l'espressione dell'informazione genica ed il flusso di energia nel contesto metabolico. Lo studente deve inoltre conoscere il ruolo funzionale delle diverse strutture nell'organizzazione della cellula e nei rapporti di questa con l'ambiente.

Settori scientifico-disciplinari; E02A, E11X, E13X

5 — *Area genetica* 100 ore.

Lo studente deve conoscere gli elementi fondamentali della genetica generale e molecolare. Deve saper descrivere il materiale genetico nelle diverse organizzazioni genomiche, cromosomiche e geniche, le relative forme mutate e le modalità della loro trasmissione ereditaria, asessuata e sessuata, nei virus, nei batteri e negli eucarioti inferiori e superiori.

Lo studente deve inoltre conoscere le basi molecolari della ricombinazione genica e dei processi che mediante il trasferimento genico permettono la modificazione dal corredo genetico di procarioti ed eucarioti.

Settori scientifico-disciplinari. E11X, E13X, F03X, G04X.

6. — *Area microbiologica* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione strutturale e molecolare e alle funzioni di microrganismi pro- ed eucarioti, con particolare riguardo ai fattori che ne regolano la crescita, la moltiplicazione e le attività metaboliche. Egli deve, inoltre acquisire conoscenza di organizzazione strutturale e molecolare dei virus, nonché della loro attività e replicazione.

Settori scientifico-disciplinari: E12X, F05X, G08B, V32A

7. — *Area immunologia* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza dai meccanismi fondamentali a livello cellulare e molecolare del sistema immunitario e della sua regolazione come deve apprendere le metodologie atte ad evocare una risposta immunitaria utile ad essere impiegata nelle biotecnologie. Deve altresì apprendere i principi fondamentali e le tecnologie per l'applicazione di sistemi immunitari all'analisi di epitopi specifici.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, V31A

8. — *Area biochimica* 150 ore

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze fondamentali della struttura e funzione dei maggiori componenti cellulari, con particolare riguardo alle proteine nei loro ruoli strutturale a catalitico e alle membrane cellulari e ai loro ruoli fondamentali, della bioenergetica e del metabolismo ossidativo; dei metabolismi dei carboidrati, lipidi, aminoacidi; dei meccanismi fondamentali dal trasferimento dell'informazione genetica e del suo controllo; dei meccanismi di trasduzione ed amplificazione dei segnali delle cellule a diversa complessità evolutiva.

Deve inoltre possedere le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e dei meccanismi di regolazione matabolica.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B

9 — *Area tecnologia cellulari e biomolecolari*: 100 ore.

Lo studente deve apprendere e saper applicare le tecnologie di colture cellulari per la propagazione di linee stabilizzate o di colture primarie. Deve sapere coltivare ed isolare i virus, i microrganismi procariotici ed eucariotici. Deve conoscere le diverse procedure per la trasformazione e trasfezione cellulare e saperle applicare. Deve conoscere la tecnologia del DNA ricombinante per poter clonare frammenti specifici da genoteche genomiche o di c DNA, per poterli subclonare, amplificare ed analizzare attraverso mappe di restrizione e sequenza. Deve conoscere i vettori di espressione procariotici ed eucariotici per poterli utilizzare nella ricerca e nella produzione di molecole con interesse scientifico ed applicativo.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E13X, G08B.

10. — *Area biologia molecolare* 100 ore.

Lo studente deve apprendere i principi di analisi molecolare delle macromolecole biologiche sul piano strutturistico e funzionale. Lo studente deve conoscere i principi a livello molecolare che sono alla base dei processi cellulari e differenziativi e di applicazione del DNA ricombinante per la generazione di cellule ed organismi geneticamente modificati. Particolare attenzione dovrà essere data alla struttura delle proteine ed ai principi di ingegneria proteica.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X.

11. — *Area economico - normativa e bioetica:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le regolamentazioni per la organizzazione e la gestione del laboratorio, con particolare riferimento alle normative che regolano la manipolazione ed il rilascio di organismi geneticamente modificati, nonché gli aspetti deontologici derivanti dall'applicazione delle biotecnologie. Lo studente deve infine conoscere la problematica relativa alla protezione della proprietà intellettuale in campo biotecnologico.

Settori scientifico-disciplinari: C08X, F02X, P02A, P02B, N01X.

12. — *Area farmacologia generale:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di avere acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione e degli effetti dei farmaci a livello cellulare e molecolare, con particolare attenzione ai meccanismi recettoriali e ai nuovi aspetti introdotti dall'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo studio di molecole ad attività farmacologica. Lo studente deve avere i concetti fondamentali della tossicologia. A questo proposito deve saper valutare l'attività tossicologica dei prodotti di processi industriali con particolare riguardo all'impatto nel ciclo biologico, tossicologico e nell'ambiente.

Settori scientifico disciplinari: E07X, V33A.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE AGRARIE VEGETALI

FACOLTÀ DI AGRARIA

13. — *Area biologia delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze della organizzazione della pianta a livello di cellula, tessuto, organo; in particolare dei meccanismi differenziativi che ne regolano lo sviluppo e ne determinano la forma in relazione a caratteristiche genetiche e a condizioni ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi citologiche dei processi di differenziazione e di morfogenesi degli eventi che presiedono all'attività vegetativa e all'attività riproduttiva.

Settori scientifico-disciplinari: E01D, G02A, G02B, G03A, G07A, E01E, E01C.

14. — *Area biochimica delle piante agrarie e forestali:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei meccanismi biochimici e fisiologici che presiedono alla determinazione della produzione primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta. In particolare deve sviluppare la conoscenza del processo fotosintetico, dei processi nutrizionali e assimilatori e dei fattori che ne controllano l'attività anche in relazione alle condizioni colturali ed ambientali. Deve inoltre avere una conoscenza approfondita delle basi biochimiche e fisiologiche che presiedono allo sviluppo coordinato della pianta e dei meccanismi implicati nelle risposte di adattamento, resistenza, sofferenza e riparo in risposta a stress biotici ed abiotici. Lo studente deve acquisire inoltre le conoscenze dei meccanismi che presiedono ai fenomeni di senescenza della pianta e dei suoi organi (foglie, frutti, semi) ed al loro controllo, anche in relazione allo conservabilità dei prodotti.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

15. — *Area scienza e tecnica delle coltivazioni:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze dei fattori colturali che condizionano la produttività della pianta e il suo ciclo vegetativo e riproduttivo. Deve inoltre approfondire gli aspetti strutturali e funzionali delle piante in comunità legati alla produttività primaria e al miglioramento dell'indice di raccolta anche in relazione a realtà ambientali diverse e a condizioni di stress biotici o abiotici. Lo studente deve infine conoscer gli aspetti positivi e negativi sulla produzione delle consociazioni e. a conoscenza comparativa dei cicli fenologici.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G02B, G02C, G03A.

16. — *Area microbiologia agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di morfologia, di struttura, di funzioni e di variabilità genetica dei vari microrganismi (pro- ed encarioti) utili e dannosi, dei virus e delle altre entità molecolari (viroidi, virusoidi, acidi nucleici satelliti, prioni ecc.); i principi e le caratteristiche della loro moltiplicazione e riproduzione; i sistemi, le tecniche e i mezzi di coltivazione nonché le tecniche di manipolazione e di clonaggio genico. Deve inoltre conoscere i meccanismi di base dei processi di simbiosi, antagonismo e competizione nei processi di interazione con le piante nonché le nozioni di ecologia microbica.

Settori scientifico-disciplinari: G08B, G06B.

17. — *Area difesa della coltura:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze delle biocenosi, dei processi di malattia da fattori diversi (interazioni pianta-patogeni diversi: microrganismi, virus), quelli di fitomizia e di fitofagia (interazioni pianta-fitomizi, pianta-fitofagi), degli stess ambientali (interazioni pianta-fattori chimici), delle interazioni fra i vari microrganismi e virus fitopatogeni e tra questi e l'ambiente. Lo studente deve acquisire le nozioni generali di entomologia agraria individuando gli aspetti positivi e negativi delle interazioni fra artropodi e/o insetti, approfondendo le conoscenze morfologiche fisiologiche e quelle legate al ciclo biologico. Lo studente deve inoltre conoscere la resistenza genetica delle piante alle avversità biotiche e abiotiche; in particolare la induzione di resistenza e l'individuazione, selezione e manipolazione di microrganismi antagonisti e competitori verso gli agenti patogeni. Infine deve conoscere i principi e i mezzi di prevenzione, di lotta e di terapia delle avversità biotiche.

Settori scientifico-disciplinari: G06A, G06B.

18. — *Area chimica e biochimica dei metaboliti di interesse applicativo:* 50 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle sostanze naturali di origine vegetale che risultano avere impiego diretto o indiretto nell'industria alimentare e chimica. Lo studente deve approfondire la conoscenza dei meccanismi biochimici che presiedono alla sintesi di tali composti e alla sua regolazione anche in relazione alle variazioni delle condizioni ambientali, colturali e di stress indotto. Deve inoltre conoscere le basi genetiche del metabolismo secondario.

Settori scientifico-disciplinari: G07A, E01E.

19. — *Area della genetica agraria:* 100 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze specifiche della genetica vegetale con particolare riferimento alle piante agrarie e forestali e alla conservazione ed utilizzazione del germoplasma. In particolare deve conoscere le basi genetiche del differenziamento, della morfogenesi e dello sviluppo dei sistemi riproduttivi. Lo studente deve inoltre conoscere la genetica degli organelli subcellulari, in relazione ai processi della fotosintesi, della assimilazione dell'azoto e dell'accumulo delle sostanze di riserva.

Settori scientifico-disciplinari: G04X.

20. — *Area delle biotecnologie vegetali:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base e le metodologiche biotecnologiche relative al miglioramento qualitativo e quantitativo delle produzioni vegetali. Lo studente deve essere in grado di identificare i geni utili per la capacità produttiva e la difesa della pianta, di possedere le metodologie per il loro trasferimento e di costruire mappe genetiche con l'uso dei marcatori molecolari allo scopo di valutare il germoplasma per la sua conservazione ed utilizzazione nei programmi di miglioramento genetico. Lo studente deve inoltre imparare a costruire ed utilizzare sonde molecolari e metodologie immunologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G04X, G02A, G02B, G02C, G03A, G06A, G06B, E01E.

21. — *Area dell'economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione dei progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento operativo, con attenzione anche agli aspetti di regolamentazione, certificazione e di brevetto.

Settori scientifico-disciplinari: G01X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE FARMACEUTICHE

FACOLTÀ DI FARMACIA

13. — *Area chimica:* 300 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica fisica e della chimica analitica necessari per affrontare le principali tematiche del settore biologico-farmaceutico. Deve acquisire le basi delle

principali tecniche spettroscopiche con approfondimento delle tecniche per lo studio delle macromolecole biologiche. Deve acquisire sufficienti cognizioni di chimica organica con particolare riguardo alle molecole sintetiche e naturali di interesse biologico.

Settori scientifico disciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X.

14. — *Area struttura-funzione organismi viventi:* 250 ore.

Lo studente deve acquisire le conoscenze relative alla organizzazione delle strutture pluricellulari e pluritissutuali anche a livello ultrastrutturale e molecolare. Dovrà apprendere inoltre le basi molecolari del funzionamento delle cellule, dei tessuti e degli organi ed approfondire lo studio dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genetica di cellule procariote ed eucariote e di virus.

Settori scientifico-disciplinari: F03X, F05X, E02B, E05A, E05B, E09A, E13X.

15. — *Area fisiologica ed elementi di biofisica* 100 ore.

Lo studente deve apprendere la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati e le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della biofisica applicata alle scienze biomediche. Deve acquisire le conoscenze di base delle interazioni delle radiazioni con la materia vivente ed i fondamenti della radioprotezione.

Settori scientifico disciplinari: E04A, F04A.

16. — *Area patologica generale:* 50 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi fondamentali dei processi patologici nonché i meccanismi molecolari che sottendono alle alterazioni patologiche della cellula. Deve inoltre apprendere le funzioni ed i meccanismi di azione degli ormoni che presiedono al metabolismo degli organismi.

Settori scientifico disciplinari: F04A, E04A.

17. — *Area basi farmacologiche dell'approccio terapeutico.* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i meccanismi di azione, il metabolismo e gli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre acquisire le nozioni necessarie all'impiego delle metodologie del DNA ricombinante per lo sviluppo e lo studio di molecole ad attività farmacologica nonché le metodiche per una corretta sperimentazione farmacologica.

Settore scientifico disciplinare: E07X.

18. — *Area tecnico-farmaceutica* 400 ore.

Lo studente deve acquisire i principi fondamentali sulla correlazione struttura-attività con particolare riguardo ai prodotti naturali o di derivazione semisintetica con interesse biotecnologico. Dovrà acquisire le nozioni attinenti l'impiego di enzimi o microrganismi sia per la produzione di farmaci che per la messa a punto di metodologie finalizzate all'analisi chimico-clinica e terapeutica. Dovrà inoltre acquisire i principi dell'analisi di farmaci di derivazione biotecnologica, le principali nozioni sulle forme farmaceutiche, sulle tecniche e procedimenti di produzione, nonché sulla legislazione che tutela la produzione e la vendita dei farmaci e le norme di conduzione di laboratori ed impianti biotecnologici.

Settori scientifico-disciplinari: C07X, C08X, C10X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI

FACOLTÀ DI SCIENZE FISICHE, MATEMATICHE E NATURALI

13. — *Area chimica* 350 ore

Struttura e dinamica delle macromolecole biologiche-biocatalisi-bioseparazioni e biomonitoraggio.

Lo studente dovrà approfondire i concetti della termodinamica classica e statistica, della termodinamica dei processi irreversibili e della cinetica chimica con riferimento ai processi biologici. Deve avere conoscenze sufficientemente approfondite delle tecniche di studio della struttura e della dinamica molecolare e delle loro applicazioni allo studio delle macromolecole biologiche (proteine ed acidi nucleici), divenendo capace di affrontare problemi connessi con la modellistica molecolare e la rappresentazione grafica delle strutture.

Lo studente dovrà approfondire le problematiche connesse con la definizione, risoluzione e purificazione di composti e sistemi di natura e/o di interesse biologico.

Dovrà conoscere i principi teorici delle principali tecniche di analisi e di separazione ed i loro aspetti applicativi alle problematiche biotecnologiche.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze di chimica organica con particolare riguardo alle molecole naturali e di sintesi di interesse biologico e conoscere la distribuzione e la funzione dei diversi elementi negli organismi.

Lo studente dovrà apprendere le attività di base che riguardano la chimica organica industriale dal punto di vista delle materie prime, dei processi, dei prodotti.

Dovrà altresì dimostrare di essere in grado di valutare i principali parametri economici di un processo di trasformazione anche in relazione ai problemi dello smaltimento dei rifiuti e della valorizzazione dei sottoprodotti e di prevedere in tale contesto l'eventuale reperimento di materie prime alternative e diverse metodologie di processo ottenibili nell'ambito delle biotecnologie.

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C02X, C03X, C04X, C05X.

14. — *Area della genetica molecolare e della biologia molecolare* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere nel dettaglio i meccanismi molecolari alla base della trasmissione, conservazione e variabilità dell'informazione genica e delle principali reazioni e caratteristiche cellulari. Dovrà inoltre acquisire una conoscenza operativa riguardo all'utilizzo di sonde geniche e PCR (polimerase chain reaction) nella ricerca ed in varie applicazioni delle biotecnologie. Lo studente dovrà inoltre dimostrare competenza teorica e sperimentale riguardo alle tecnologie molecolari disponibili per il clonaggio e l'espressione di proteine.

Settori scientifico-disciplinari: E03D, E04B.

15. — *Area della enzimologia e della biochimica cellulare:* 150 ore.

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze sulla struttura e funzione di proteine utilizzando approcci di ingegneria proteica, di analisi di sequenze e di strutture tridimensionali con particolare riguardo a proteine ed enzimi di interesse nelle biotecnologie industriali.

Inoltre dovrà approfondire le conoscenze dei sistemi biochimici integrati, quali la trasduzione del segnale, che mediano risposte importanti della biochimica cellulare, in modo da poter avere le basi teorico-pratiche per lo sviluppo di sistemi di controllo biotecnologici delle funzioni cellulari.

Settore scientifico-disciplinare: E05A.

16 — *Area immunologia molecolare:* 150 ore.

Lo studente dovrà apprendere le basi teoriche e sperimentali per la generazione e l'impiego di anticorpi monoclonali, anticorpi bispecifici e ricombinanti; rigenerazione di librerie combinatorie di anticorpi mediante fagi filamentosi.

Inoltre dovrà approfondire argomenti quali:

reazioni antigene-anticorpo (concetti e misure di affinità e avidità; utilizzo di programmi di computer modeling per lo studio del sito combinatorio)

applicazioni industriali degli anticorpi (anticorpi catalitici e biosensori; prodotti per la diagnostica)

sviluppo e utilizzo di citochine e linfochine in colture cellulari su larga scala per saggi industriali

i vaccini ricombinanti (definizione degli epitopi antigenici, produzione e sistemi di vaccinazione alternativi).

Settori scientifico-disciplinari: E04A.

17. — *Area Chimica delle fermentazioni e biochimica industriale:* 200 ore.

Lo studente dovrà dimostrare padronanza teorica e pratica delle tecnologie operative utilizzate nelle biotecnologie industriali ed ambientali: fermentazioni, biotrasformazioni, bioconversioni, biosensori, sonde molecolari, biocarriera, ecc.

Per quanto riguarda le fermentazioni, oltre alle conoscenze sui sistemi finora utilizzati per il miglioramento delle fermentazioni classiche e sui diversi sistemi di fermentazioni utilizzati, dovrà approfondire gli aspetti di modulazione fisiologica e biomolecolare delle diverse funzioni cellulari di potenziale interesse applicativo: quali produzione di metaboliti e di proteine ed altri composti da DNA ricombinante. Inoltre dovrà dare attenzione sia alle applicazioni delle tecnologie fermentative nel settore industriale sia in quello di protezione ambientale.

Per quanto riguarda la biochimica industriale che si basa sulla utilizzazione di macromolecole biologiche per reazioni di riconoscimento molecolare o di catalisi, dovrà sviluppare le conoscenze delle diverse tecnologie e loro applicazioni, dei modi efficaci per migliorare le prestazioni delle macromolecole coinvolte, la loro integrazione con altri componenti quali quelli bioelettronici nei biosensori.

Settori scientifico-disciplinare: C10X, E05A, E12X, K06X.

18. — *Area impianti e processi biotecnologici:* 100 ore.

Lo studente dovrà conoscere i principi generali di impiantistica, compresa l'analisi e la simulazione dei processi biotecnologici, e di scaling up dei processi più rilevanti nelle biotecnologie industriali con particolare riguardo alle produzioni chimiche ed energetiche ed alle attività di prevenzione, monitoraggio, recupero e valorizzazione ambientale. Dovrà inoltre dimostrare di conoscere la regolamentazione vigente nel campo della sicurezza e di saperla applicare alle diverse condizioni di lavoro industriale.

Settori scientifico-disciplinari: Q04X; I15C, I15D, I15F.

19. — *Area economia e gestione aziendale:* 100 ore.

Lo studente dovrà acquisire le conoscenze economiche e gestionali necessarie alla pianificazione e gestione di progetti di ricerca e sviluppo delle biotecnologie e del loro trasferimento industriale, dando attenzione anche agli aspetti di regolamentazione e brevettuali sotto il profilo economico.

Settori scientifico-disciplinari: I27X.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE MEDICHE

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

13. — *Area delle strutture biologiche integrate:* 200 ore.

Lo studente deve approfondire i rapporti fra struttura e funzioni anatomo-fisiologia) nonché le basi microscopiche ed ultrastrutturali di organi e tessuti.

Settori scientifico-disciplinari: E06A, E09A, E09B.

14. — *Area delle funzioni biologiche integrate:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi biochimico-molecolari del funzionamento degli organi in condizioni fisiologiche e le relazioni di tipo regolativo che esistono tra i vari organi e sistemi. Particolare risalto verra dato a quei temi che più direttamente coinvolgono problematiche di tipo biomedico, come quelli relativi al funzionamento del sistema nervoso, delle ghiandole endocrine, del sistema immunitario.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

15. — *Area della biologia cellulare e molecolare e della genetica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche relative alle funzioni dei geni, a quelle delle membrane cellulari e degli organi intracellulari.

Settori scientifico-disciplinari: E04B, E13X, F03X.

16. — *Area della biologia dei microrganismi:* 100 ore.

Lo studente deve approfondire le conoscenze di microbiologia, virologia e parassitologia e deve apprendere le metodologie biotecnologiche applicabili alla diagnostica e nella utilizzazione di microorganismi e vettori virali.

Settori scientifico-disciplinari: F05X, E12X, V32A.

17. — *Area della patologia umana:* 200 ore.

Lo studente deve apprendere i fondamenti eziopatogenetici della patologia umana, con particolare riguardo alle basi molecolari dei difetti ereditari e delle malattie genetiche.

Settori scientifico-disciplinari: F04A, F04B, F06C.

18. — *Area della farmacologia:* 150 ore.

Lo studente deve approfondire le nozioni fondamentali di farmacologia generale, cellulare, molecolare e deve acquisire la metodologia di laboratorio biologico-farmacologica e biotecnologica nella produzione di farmaci. Lo studente deve anche acquisire elementi di farmacocinetica umana.

Settori scientifico-disciplinari: E07X.

19. — *Area delle biotecnologie riproduttive:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali riguardanti le differenti tecniche di fecondazione assistita (fertilizzazione in vitro, trasferimento intra-tubarico dei gameti, ecc.) e le tecnologie connesse (microiniezione, congelamento, ecc.) come deve conoscere i sistemi e gli apparati per la somministrazione intermittente e prolungata di ormoni e le tecniche per immagini per la valutazione ed il trattamento delle patologie riproduttive maschili e femminili.

Settori scientifico-disciplinari: F20X.

20. — *Area della diagnostica biotecnologica:* 200 ore.

Lo studente deve acquisire la conoscenza e la pratica delle principali metodologie diagnostiche di patologia molecolare e cellulare, comprese quelle applicate alla diagnostica per immagini.

Settori scientifico-disciplinari: F07A, F18X.

21. — *Area della terapia genica:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le basi teoriche e le metodologie di laboratorio per lo sviluppo applicativo di terapie geniche.

Settori scientifico-disciplinari: F04, F07A.

22. — *Area della epidemiologia e medicina molecolare e della metodologia della ricerca:* 250 ore.

Lo studente deve apprendere le basi metodologiche, le conoscenze teoriche e quelle pratiche per la messa a punto di tecniche biotecnologiche applicabili alla diagnostica epidemiologica molecolare per la prevenzione di malattie ad incidenza familiare oppure dovute ad alterazioni strutturali o funzionali del genoma umano.

Settori scientifici-disciplinari: F01X, F02X, F0YA, F04B.

INDIRIZZO BIOTECNOLOGIE VETERINARIE

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

13. — *Area biochimica veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le basi sperimentali e metodologiche per lo studio delle principali molecole di interesse biologico e di aver compreso, sulla base di tali conoscenze, i meccanismi dei fenomeni biologici negli organismi e negli animali di interesse veterinario. Deve inoltre possedere nozioni approfondite sulle metodologie e biotecnologie biochimico-chimiche veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B.

14. — *Area microbiologia veterinaria:* 50 ore.

Lo studente deve approfondire le proprie conoscenze per quanto riguarda l'organizzazione strutturale e molecolare delle cellule procariote, eucariote e dei virus ed i meccanismi alla base delle funzioni cellulari e dell'organizzazione, espressione e trasmissione dell'informazione genica nei microrganismi e nelle specie animali di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A

15. — *Area anatomia e fisiologia veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve aver padronanza dell'organizzazione delle strutture pluricellulari e tissutali anche a livello ultrastrutturale e molecolare come pure deve conoscere i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo, il tutto in modo comparato. Deve altresì conoscere la citologia e le tecniche di indagine istologica. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la dinamica dell'integrazione tra cellule, tessuti, organi ed apparati, le principali tecnologie applicate all'indagine della loro funzionalità ed i principi fondamentali della fisiologia applicata alle scienze veterinarie.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

16. — *Area patologia ed immunologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere i meccanismi fondamentali che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano fra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo negli animali domestici nonché i meccanismi molecolari che causano le alterazioni della cellula. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di aver compreso i meccanismi immunologici che assicurano l'integrità dell'organismo nei confronti di agenti sia estranei che di natura endogena.

Settori scientifico-disciplinari: V31A.

17. — *Area riproduzione animale:* 200 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie applicate alla riproduzione degli animali d'allevamento, terrestri ed acquatici. Deve conoscere le tecniche di crioconservazione di gameti e cellule somatiche, di sessaggio degli spermatozoi e degli embrioni e di maturazione e fecondazione in vitro. Deve apprendere le tecniche di transgenesi e i fattori che le controllano. Per i gameti e gli embrioni dovranno essere considerate le tecniche di raccolta, manipolazione, coltura e trasferimento. Deve infine mostrare padronanza delle tecniche di induzione e di controllo dell'ovulazione.

Settori scientifico-disciplinari: V30B, V34B.

18. — *Area farmacologia e tossicologia veterinaria:* 100 ore.

Lo studente deve apprendere le principali modalità di ottenimento ed allestimento, incluse quelle di natura biotecnologica, dei farmaci da utilizzare negli animali ai fini di capire l'impatto della loro utilizzazione anche sui prodotti che da tali animali derivano. Per tale motivo deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze dei meccanismi d'azione, del metabolismo e degli effetti dei farmaci a livello molecolare, cellulare e sistemico. Lo studente deve inoltre dimostrare padronanza dei criteri per una corretta valutazione dei parametri farmacocinetici e tossicologici riguardanti le sostanze somministrate agli animali e presenti negli alimenti e di conoscere in particolare il corpo giuridico sui prodotti da biotecnologia.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

19. — *Area produzioni animali:* 150 ore.

Lo studente deve acquisire i concetti applicativi della genetica classica e molecolare per il miglioramento produttivo degli animali, comprese le specie acquatiche, ed il recupero delle specie in via di estinzione. Lo studente deve inoltre conoscere le tecnologie innovative riguardanti la nutrizione animale e l'efficienza alimentare nelle specie monogastriche e poligastriche. Deve anche apprendere conoscenze in ordine alla produzione e all'impiego di sostanze atte a modificare il metabolismo degli animali in produzione zootecnica. Una particolare attenzione deve essere dedicata alla utilizzazione degli animali quali bioreattori per la produzione di molecole di interesse biologico e dei simbionti coadiuvanti le produzioni animali.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

20. — *Area diagnostica e profilassi veterinaria:* 200 ore.

Lo studente deve conoscere le metodologie di rilevamento epidemiologico riguardanti le forme morbose degli animali in senso lato. Deve acquisire le conoscenze atte all'allestimento di vaccini da biotecnologia e le relative caratteristiche. Deve inoltre mostrare padronanza sulla applicazione delle metodologie diagnostiche molecolari per la prevenzione e la diagnostica delle malattie infettive e infestive di interesse veterinario.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B, V33B.

21. — *Area igiene e tecnologia degli alimenti di origine animale:* 150 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere le principali biotecnologie riguardanti il settore produzione e igiene degli alimenti. Dovranno essere acquisite nozioni sul miglioramento della qualità delle materie prime e dei prodotti finiti, sulla produzione di alimenti non convenzionali e di additivi attraverso colture di microrganismi e colture di tessuto, sullo sfruttamento dei sottoprodotti, sui nuovi mezzi tecnologici per la trasformazione alimentare e sulla protezione ambientale considerando i mezzi di trattamento e di recupero dei reflui da industrie alimentari. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla diagnostica mediante l'impiego di biosensori lungo la linea produttiva e di metodi immunochimici e batteriologici non convenzionali.

Settori scientifico-disciplinari: C09X, G09X, E05B, V31B.

22. — *Area tecnologia di allevamento e benessere animale:* 100 ore.

Lo studente deve conoscere le tecnologie di allevamento degli animali, compresi quelli utilizzati a fini sperimentali a le specie acquatiche. Deve anche dimostrare di conoscere i principi etici legati all'allevamento e alla sperimentazione animale nonché le normative relative alla buona prassi di laboratorio. Deve conoscere inoltre i metodi alternativi all'uso degli animali da esperimento e deve essere informato sulle principali forme morbose degli stessi.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, V30B, V31B, V32A, V33B.

23. — *Area legislazione:* 50 ore.

Lo studente deve conoscere le vigenti normative nazionali e internazionali relative alla salubrità degli alimenti di origine animale, alla sanità pubblica veterinaria, alla sperimentazione animale e all'impatto ambientale provocato dagli allevamenti zootecnici.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, V32A, V33B.

24. — *Area bioprotesi:* 50 ore.

Lo studente deve dimostrare di conoscere gli aspetti fondamentali della biocompatibilità tissutale e sistemica di materiali che possono essere utilizzati per interventi riparativi, ricostruttivi e sostitutivi nell'uomo e negli animali.

Settori scientifico-disciplinari: I26A, V33B, V34A.

Il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
COLOMBO

94A5381

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Stovigliai - Albissola Capo», in Albissola Superiore, e nomina di tre commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 11 luglio 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Stovigliai - Albissola Capo», con sede in Albissola Superiore, frazione Capo (Savona) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del II comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa Stovigliai - Albissola Capo», con sede in Albissola Superiore, frazione Capo (Savona), costituita per rogito notaio dott. Aurelio Ravera in data 27 luglio 1946, repertorio n. 410, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

Baldizzone rag. Piero, con studio in via Sormano, 6/1, Savona;

Varrasso dott. Antonio, via Attilio Mori, 25, Roma;

Marchisio rag. Sandro, con studio in via Verzellino, 11/2, Savona,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5414

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Vicenza - Società cooperativa fra produttori zootecnici della provincia di Vicenza a responsabilità limitata», in Vicenza, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 17 maggio 1994 nei confronti della società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Vicenza - Società cooperativa fra produttori zootecnici della provincia di Vicenza - a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Co.Pro.Zoo. - Vicenza - Società cooperativa fra produttori zootecnici della provincia di Vicenza - a responsabilità limitata», con sede in Vicenza, costituita per rogito notaio dott. Gian Paolo Boschetti in data 15 gennaio 1974, repertorio n. 4403, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Gianfranco Barbieri nato a Vicenza il 30 novembre 1943 e residente ad Altavilla Vicentina (Vicenza), in via Ragazzi del 99, n. 9 ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5415

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Assobar - Società a responsabilità limitata», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27 giugno 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Assobar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in

Bologna, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Assobar - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Michele Zerbini in data 17 maggio 1979, repertorio n. 1451, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Minguzzi avv. Stefano, via F. Baracca, 8 - Lugo (Ravenna) ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5416

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Zootecnica Colognese - Società cooperativa a responsabilità limitata - Zo.Co.», in Cologna Veneta, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 aprile 1994 effettuata nei confronti della società cooperativa Zootecnica Colognese Società cooperativa a responsabilità limitata - Zo.Co.», con sede in Cologna Veneta (Verona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa Zootecnica Colognese Società cooperativa a responsabilità limitata - Zo.Co.», con sede in Cologna Veneta (Verona), costituita per rogito notaio dott. Mario Alberti in data 10 ottobre 1959, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gianfranco Tognetti nato a Isola della Scala (Verona) il 23 giugno 1940 ed ivi residente in via del Lavoro n. 21, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5417

DECRETO 4 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Zoover - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Verona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata in data 30 maggio 1994 nei confronti della società cooperativa «Zoover - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Zoover - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Verona, costituita per rogito notaio Cesare Peloso il 16 febbraio 1974, repertorio n. 31630, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Fabio Felicini nato a Chiusi (Siena) il 21 febbraio 1948, residente a Verona in via Pescetti n. 5, è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5418

DECRETO 5 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola del Capo di Leuca a responsabilità limitata», in Specchia, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 22 marzo 1994 con la quale il Tribunale di Lecce ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa «Cooperativa agricola del Capo di Leuca a responsabilità limitata», con sede in Specchia (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola del Capo di Leuca a responsabilità limitata», con sede in Specchia (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Gennaro Barone in data 23 luglio 1977, repertorio n. 1248, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Gerardi Francesco nato a Lecce il 26 agosto 1961, residente in Arnesano (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5419

DECRETO 5 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro fra muratori e braccianti di Galliate - Società cooperativa a responsabilità limitata», già società cooperativa «Società cooperativa anonima di produzione e lavoro fra muratori e braccianti», in Galliate, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 3 novembre 1993 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro fra muratori e braccianti di Galliate - Società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa «Società cooperativa anonima di produzione e lavoro fra muratori e braccianti», con sede in Galliate (Novara), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa di produzione e lavoro fra muratori e braccianti di Galliate - Società cooperativa a responsabilità limitata», già cooperativa «Società cooperativa anonima di produzione e lavoro fra muratori e braccianti», con sede in Galliate (Novara), costituita per rogito notaio dott. Innocenzo De-Giuli, in data 3 marzo 1934, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Zara Giorgio nato a Novara il 27 aprile 1948, residente a Novara in via Biandrate n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5420

DECRETO 5 agosto 1994.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Tempi Nuovi», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 2 giugno 1993 con la quale il Tribunale di Roma ha dichiarato lo stato di insolvenza della Società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Tempi Nuovi», con sede in Roma;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Tempi Nuovi», con sede in Roma costituita per rogito dott. Antonio Califano coadiutore notaio dott. Nazzareno Dobici in data 12 settembre 1974, repertorio n. 804640, è posta in liquidazione coatta ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Rotolo rag. Roberto, studio in via dei Mille, 6, Roma, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1994

Il Ministro: MASTELLA

94A5421

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE SICILIA

DECRETO 7 aprile 1994.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea di parte del territorio del comune di Realmonte.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente regionale 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visti i decreti n. 5111 del 28 febbraio 1992 e n. 5829 del 29 giugno 1992, con i quali, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, ai sensi dell'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, della zona costiera compresa nel comune di Realmonte (Agrigento), località Punta Secca, Monte Rosso, Capo Rossello e Punta Grande, la zona medesima è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fimo all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di vincolo (decreto n. 5111/92) nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana (16 maggio 1992);

Considerata l'imminente scadenza del termine come sopra fissato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Ritenuto, pertanto, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla soprintendenza per i beni culturali ed ambientali;

Ritenuto, in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non incompatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo le previsioni e le metodiche del piano di lavoro approvato con decreto n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1992, registro n. 3, foglio n. 351;

Rilevato che a tale scopo, con decreto del presidente della regione siciliana n. 862 del 5 ottobre 1993, è stato istituito presso questo assessorato il comitato tecnico scientifico previsto dall'art. 24 del regio decreto n. 1357/40 per la procedura di approvazione del piano territoriale paesistico;

Considerato, per quanto sopra espresso, che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore biennio l'efficacia del vincolo di immodificabilità temporanea adesso vigente sul territorio del comune di Realmonte, meglio individuato nel decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, preservandone l'aspetto naturale e i valori estetico-ambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione.

Decreta:

Art. 1.

È prorogato per un ulteriore biennio dalla data nella sua scadenza il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sul territorio del comune di Realmonte (Agrigento), località Punta Secca, Monte Rosso, Capo Rossello e Punta Grande, per effetto del decreto n. 5111 del 28 febbraio 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992, così come integrato con decreto n. 5829 del 29 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 33 dell'11 luglio 1992, secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel suddetto provvedimento, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, entro e non oltre il 16 maggio 1996 è vietata, nel territorio descritto e individuato nel decreto n. 5111/92, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 25 del 16 maggio 1992, facente parte del comune di Realmonte, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Realmonte perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.

Altra copia della predetta Gazzetta, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici del comune di Realmonte, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopra citata all'albo del comune di Realmonte.

Palermo, 7 aprile 1994

L'assessore: SARACENO

94A5422

UNIVERSITÀ DI MILANO

DECRETO RETTORALE 18 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233 e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 ottobre 1992, con il quale sono stati riordinati i corsi di laurea delle facoltà di scienze statistiche, demografiche e attuariali ed istituiti i diplomi universitari dell'area statistica informatica;

Vista la proposta di modifica dello statuto approvata dalle autorità accademiche di questa università, concernente la trasformazione del diploma di statistica, rilasciato dalla scuola di statistica, annessa alla facoltà di scienze politiche, nel diploma universitario corrispondente, ex legge n. 341/1990;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 17 febbraio 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo III, concernente la facoltà di scienze politiche, gli articoli 26, 27, 28 e 29 relativi alla scuola di statistica sono soppressi.

Art. 2.

Al titolo XIII «Diplomi universitari», prima degli articoli concernenti i diplomi della facoltà di medicina e chirurgia, sono inseriti, con il conseguente scorrimento di quelli successivi, i seguenti nuovi articoli relativi ai diplomi rilasciati dalla facoltà di scienze politiche e al diploma universitario in statistica.

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Art. 96. — La facoltà di scienze politiche conferisce il diploma universitario in statistica.

CORSO DI DIPLOMA IN STATISTICA

Art. 97. — Presso la facoltà di scienze politiche è istituito il corso di diploma universitario in statistica.

La durata del corso è di tre anni.

Art. 98. — Il numero degli iscrivibili al primo anno di corso è stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma quarto, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio della facoltà.

Art. 99. — Sono titoli di ammissione quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 100. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di diploma in statistica sono:

a) quelli indicati nell'art. 102;

b) gli insegnamenti caratterizzanti del corso di diploma e degli eventuali indirizzi attivabili, ai sensi del successivo art. 107;

c) altri insegnamenti diversi da quelli dei punti precedenti, fino ad un massimo di due attivati presso la facoltà.

Art. 101. — Ai fini del conseguimento del diploma universitario sono riconosciuti gli insegnamenti del corso di diploma universitario e del corso di laurea seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso al quale si chiede l'iscrizione.

Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue.

Nel caso di passaggio dal corso di laurea al corso di diploma, il riconoscimento di altre attività come equivalenti alle esercitazioni pratiche non potrà superare le cento ore.

Le strutture didattiche competenti determinano, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma secondo, della legge n. 341/1990, i criteri di riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio tra corsi di diploma e corsi di laurea. Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea e di diploma previsti all'art. 1 della tabella di cui al decreto ministeriale 21 ottobre 1992.

Art. 102. — Il piano di studi del corso di diploma universitario comprende insegnamenti fondamentali, insegnamenti caratterizzanti il corso di diploma universitario stesso, altri insegnamenti, per un numero totale di annualità complessive, stabilito dal regolamento di ateneo, da un minimo di 13 ad un massimo di 15 e un laboratorio statistico informatico.

Gli insegnamenti fondamentali rispondono alla esigenza di fornire agli studenti i fondamenti concettuali e metodologici basilari e le conoscenze essenziali all'apprendimento delle discipline caratterizzanti e degli altri insegnamenti.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui all'art. 108, secondo la seguente distribuzione:

uno dell'area matematica;
due dell'area statistica;
uno dell'area probabilità;
uno dell'area informatica.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nel primo anno di corso.

Il diploma universitario si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per gli insegnamenti di cui al comma primo, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono) e il colloquio finale.

Art. 103. — La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati dalla facoltà, ve ne siano almeno dieci compresi nell'insieme delle aree e sottoaree indicate per il diploma universitario; predispone percorsi didattici, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area, prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente individua, nel rispetto dell'ordinamento, i criteri per la formazione dei piani di studio e indica gli eventuali indirizzi nei manifesto degli studi o secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 11, comma secondo, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma secondo, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Sono insegnamenti caratterizzanti il diploma di statistica i seguenti:

un insegnamento scelto dalle aree statistica economica e statistica aziendale;
un insegnamento dell'area demografica;
un insegnamento dell'area statistica sociale;
due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica, statistica aziendale, demografica, statistica sociale e statistica biomedica.

La struttura didattica competente può inoltre stabilire che alcuni insegnamenti siano impartiti con l'ausilio di laboratori attivati anche mediante convenzioni.

Art. 104. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali, nel rispetto del numero complessivo di annualità previste nelle varie aree e sottoaree.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali.

Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento dei crediti didattici, fino a tre corsi annuali o sei corsi semestrali possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

Nell'ambito dei corsi di cui ai commi precedenti, la struttura didattica competente deve riservare non meno di duecento ore di esercitazioni pratiche distribuite tra i vari insegnamenti.

La struttura didattica competente, per l'approfondimento della formazione professionale specifica del corso di diploma universitario, può organizzare la permanenza degli studenti, sotto la sorveglianza di un tutor, presso aziende, enti o altri organismi per stages della durata da tre a sei mesi.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a quattro insegnamenti attivati in altre facoltà dell'università o in altre università, anche straniere. In tal caso dovrà altresì determinare la categoria e l'area o sottoarea di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dei vincoli dell'ordinamento.

Art. 105. — La struttura didattica competente può stabilire che, per il conseguimento del diploma universitario, lo studente debba superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna.

Art. 106. — La struttura didattica competente definisce l'organizzazione didattica del laboratorio statistico informatico e le modalità di accertamento delle competenze in esso acquisite: stabilisce anche le modalità degli esami di profitto e della eventuale prova di idoneità nella lingua straniera.

Il colloquio finale per il conseguimento del diploma universitario consiste in una discussione, con gli opportuni riferimenti alle discipline del corso di diploma, di un tipico problema professionale, oppure in un rapporto che documenti l'attività svolta nell'ambito del laboratorio, o l'esperienza, di tirocinio o di ricerca applicata, maturata nell'eventuale stage.

Art. 107. — Nell'ambito del corso di diploma universitario in statistica, la struttura didattica competente, qualora siano disponibili le risorse necessarie, può deliberare l'attivazione dei seguenti indirizzi:

indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese;

indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche.

Dell'indirizzo seguito potrà essere data menzione nel diploma.

I piani di studio dovranno in tal caso uniformarsi ai requisiti stabiliti dall'ordinamento didattico per i corrispondenti corsi di diploma universitario; in particolare, fermi restando i vincoli di scelta degli insegnamenti fondamentali secondo quanto specificato dall'art. 102, sono insegnamenti caratterizzanti l'indirizzo in statistica e informatica per la gestione delle imprese i seguenti:

due insegnamenti scelti dalle aree economica e aziendale;

due insegnamenti scelti dalle aree statistica economica e statistica aziendale;

un insegnamento dell'area informatica.

Per l'indirizzo in statistica e informatica per le amministrazioni pubbliche sono insegnamenti caratterizzanti i seguenti:

un insegnamento scelto dalla sottoarea economia politica e dall'area aziendale;

un insegnamento della sottoarea sociologia generale;

due insegnamenti scelti dalle aree demografia e statistica sociale;

un insegnamento dell'area giuridica.

Art. 108. — Discipline delle aree matematica, probabilità, statistica, statistica economica, statistica aziendale, demografia, statistica sociale, statistica biomedica, informatica, matematica per le decisioni economiche e finanziarie, matematica finanziaria e scienze attuariali, ricerca operativa, economia aziendale, giuridica, sociologia, scienze biologiche, attivabili per i corsi di diploma in scienze statistiche:

Area matematica:

algebra;
algebra lineare;
algebra ed elementi di geometria;
logica matematica;
geometria;
geometria e algebra;
analisi matematica;
analisi funzionale;
analisi superiore;
istituzioni di analisi matematica;
analisi numerica;
analisi computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;
matematica generale.

Area probabilità:

calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica;
teoria dei giochi;
teoria dell'affidabilità;
teoria delle code;
statistica e calcolo delle probabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica:

analisi dei dati;
analisi statistica multivariata;
analisi statistica spaziale;
didattica della statistica;

metodi statistici di previsione;
piano degli esperimenti;
rilevazioni statistiche;
statistica;
statistica computazionale;
statistica matematica;
storia della statistica;
tecniche di ricerca e di elaborazione dati;
teoria dei campioni;
teoria dell'inferenza statistica;
teoria statistica delle decisioni;
metodi statistici di controllo della qualità;
metodi statistici di misura;
modelli stocastici e analisi dei dati;
statistica applicata alle scienze fisiche;
statistica e calcolo delle probabilità;
statistica per la ricerca sperimentale;
teoria e metodi statistici dell'affidabilità;
teoria e tecnica delle rilevazioni campionarie.

Area statistica economica:

analisi statistico-economica territoriale;
classificazione e analisi dei dati economici;
contabilità nazionale;
gestione di basi di dati economici;
metodi di valutazione di politiche economiche;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici di comportamento economico;
rilevazione e controllo dei dati economici;
serie storiche economiche;
statistica dei mercati monetari e finanziari;
statistica economica.

Area statistica aziendale:

analisi di mercato;
controllo statistico della qualità;
statistica aziendale;
statistica industriale.

Area demografica:

analisi demografica;
demografia;
demografia bio-sanitaria;
demografia della famiglia;
demografia economica;
demografia regionale;
demografia sociale;
demografia storica;
modelli demografici;
politiche della popolazione;
rilevazioni e qualità dei dati demografici;
teoria della popolazione.

Area statistica sociale:

indagini campionarie e sondaggi demoscopici;
modelli statistici del mercato del lavoro;
modelli statistici per l'analisi del comportamento politico;
modelli statistici per l'analisi e la valutazione dei processi educativi;
modelli statisti per la programmazione e la valutazione dei servizi sociali e sanitari;
rilevazioni statistiche e qualità dei dati sociali e sanitari;
statistica del turismo;
statistica giudiziaria;
statistica per la ricerca sociale;
statistica psicometrica;
statistica sociale.

Area statistica biomedica:

antropometria;
biometria;
epidemiologia;
programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica medica e biometria;
statistica per l'ambiente;
statistica sanitaria.

Area informatica: Sottoarea - Informatica di base:

basi di dati;
fondamenti di informatica;
intelligenza artificiale;
sistemi informativi;
basi di dati e sistemi informativi;
informatica generale;
linguaggi di programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
programmazione.

Sottoarea - Informatica applicata:

statistica computazionale;
gestione di basi di dati economici;
elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie.

Area matematica per le decisioni economiche e finanziarie:

metodi matematici per la gestione delle aziende;
ricerca operativa per le scelte economiche;
teoria delle decisioni;
matematica per le decisioni della finanza aziendale;
modelli matematici per i mercati finanziari;
teoria matematica del portafoglio finanziario.

Area matematica finanziaria e scienze attuariali:

economia e finanza delle assicurazioni;
matematica attuariale;
matematica finanziaria;
statistica assicurativa;
teoria attuariale delle assicurazioni contro i danni;
teoria attuariale delle assicurazioni sociali;
teoria attuariale delle assicurazioni sulla vita;
teoria del rischio.

Area ricerca operativa:

metodi e modelli per il supporto delle decisioni;
metodi e modelli per l'organizzazione e la gestione;
metodi e modelli per la pianificazione economica;

metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi;
ricerca operativa per le scelte economiche.

Area economica: Sottoarea - Analisi economica:

analisi economica;
econometria;
economia matematica;
tecniche di previsione economica.

Sottoarea - Economia politica:

economia politica;
istituzioni di economia;
macroeconomia;
microeconomia.

Sottoarea - Politica economica:

economia applicata;
economia del lavoro;
politica economica;
programmazione economica.

Sottoarea - Economia pubblica e scienza delle finanze:

analisi costi e benefici;
economia dell'ambiente;
economia della sicurezza sociale;
economia pubblica;
economia sanitaria;
scienza delle finanze.

Sottoarea - Economia dello sviluppo regionale:

economia agraria;
economia della popolazione;
economia dello sviluppo;
economia dei Paesi in via di sviluppo;
economia regionale;
pianificazione economica territoriale;
geografia della popolazione;
geografia economica;
geografia politica ed economica;
programmazione dello sviluppo e assetto del territorio.

Area aziendale:

economia e direzione delle imprese;
finanza aziendale;
gestione della produzione e dei materiali;
marketing;
ragioneria generale ed applicata;
revisione aziendale;
direzione aziendale;
organizzazione aziendale;
organizzazione dei sistemi informativi aziendali;
analisi e contabilità dei costi;
economia aziendale;
economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche;
economia delle aziende di assicurazione;
economia degli intermediari finanziari;
metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

Area giuridica:

diritto di famiglia;
diritto privato dell'economia;
istituzioni di diritto privato;
diritto commerciale;
diritto delle assicurazioni;
diritto commerciale internazionale;
diritto degli intermediari finanziari;
legislazione bancaria;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
istituzioni di diritto pubblico;
contabilità di stato e degli enti pubblici;
sociologia del diritto;
diritto della comunità europea;
diritto internazionale.

Area sociologia: Sottoarea - Sociologia generale:

metodologia e tecnica della ricerca sociale;
politica sociale;
sociologia;
sociometria;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

Sottoarea - Sociologia applicata:

sociologia della comunicazione;
sociologia della famiglia;
sociologia dei servizi sociali;
relazioni industriali;
sociologia del lavoro;
sociologia dell'organizzazione;
sociologia dello sviluppo;
sociologia economica;
sociologia industriale;
sociologia dei Paesi in via di sviluppo;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia dei movimenti collettivi;
sociologia politica;
sociologia della devianza.

Area scienze biologiche:

antropometria;
biometria;
metodologia statistica in agricoltura;
statistica applicata alle scienze biologiche;
statistica informatica applicata alla produzione animale;
antropologia;
biologia delle popolazioni umane;
ecologia umana;
genetica;
genetica di popolazioni;
genetica quantitativa;
antropologia sociale;
antropologia economica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 18 maggio 1994

Il rettore: MANTEGAZZA

94A5423

DECRETO RETTORALE 19 maggio 1994.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto approvata dalle autorità accademiche di questa Università;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 17 marzo 1994;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti citati nelle premesse, e ulteriormente modificato come di seguito specificato.

L'art. 23, relativo al corso di laurea in scienze politiche, è così riformulato:

«L'esame di laurea consiste nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su un tema precedentemente approvato dal professore della materia.

La dissertazione deve essere presentata alla segreteria in quadruplice copia almeno un mese prima della data dell'esame di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze politiche con l'indicazione dell'indirizzo prescelto».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 19 maggio 1994

Il rettore: MANTEGAZZA

94A5424

UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 13 aprile 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal Consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 31 maggio 1991, da consiglio di amministrazione in data 24 settembre 1991 e dal senato accademico in data 14 ottobre 1991;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 luglio 1992;

Vista la delibera della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali in data 28 febbraio 1994;

Decreta:

All'art. 79, dopo le discipline facoltative dell'indirizzo geofisico e geologico strutturale, è inserito l'indirizzo «geologico - paleontologico» del corso di laurea in scienze geologiche, previsto dalla relativa tabella XXVI.

INDIRIZZO GEOLOGICO - PALEONTOLOGICO

Caratterizzanti

geologia regionale;
paleontologia II;
micropaleontologia;
sedimentologia;
geologia stratigrafica.

Facoltative

paleoecologia;
paleoclimatologia;
paleontologia vegetale;
paleobiogeografia;
geologia del quaternario;
paleontologia del quaternario;
geologia strutturale;
geologia marina,
geologia storica;
fotogeologia;
paleontologia stratigrafica;
stratigrafia;
paleontologia dei vertebrati;
biostratigrafia;
biostratigrafia e paleoecologia;
petrografia del sedimentario;
mineralogia dei sedimenti;
oceanografia;
geologia del cristallino;
idrogeologia;
vulcanologia;
geologia degli idrocarburi;
geofisica marina;
didattica delle scienze geologiche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 13 aprile 1994

Il rettore

94A5425

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 16 maggio 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 6 febbraio 1991, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in sociologia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di lettere e filosofia del 17 settembre 1992; del senato accademico del 13 novembre 1992 e del consiglio di amministrazione del 3 dicembre 1992;

Visto il decreto rettorale n. 850 del 19 febbraio 1993 con il quale è stato riordinato il corso di laurea in sociologia;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 febbraio 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

È istituita presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli la facoltà di sociologia.

Art. 2.

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 9 — All'elenco delle facoltà che comprende l'Università «Federico II» di Napoli è aggiunta la seguente:

Facoltà di sociologia.

L'art. 102 è così modificato:

«La facoltà di lettere e filosofia conferisce esclusivamente:

la laurea in lettere;

la laurea in filosofia;

la laurea in lingue e letterature straniere (europee)».

Gli articoli da 116 a 121 relativi al corso di laurea in sociologia sono soppressi.

Gli articoli da 122 a 133 relativi agli istituti della facoltà di lettere e filosofia assumono la numerazione da 116 a 127.

Dopo l'art. 127, con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla:

FACOLTÀ DI SOCIOLOGIA

Art. 128. — La facoltà di sociologia conferisce la laurea in sociologia.

Agli articoli 129-134 è inserito l'ordinamento del corso di laurea in sociologia già riportato agli articoli da 116 a 121.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 16 maggio 1994

Il rettore: TESSITORE

94A5453

DECRETO RETTORALE 29 giugno 1994.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992 relativo alla nuova tabella XLII dell'ordinamento universitario;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di medicina veterinaria dell'11 marzo 1993; del senato accademico del 7 maggio 1993; del consiglio di amministrazione del 28 giugno 1993;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 17 marzo 1994;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 337 è così modificato:

La facoltà di medicina veterinaria conferisce:

a) la laurea in medicina veterinaria;

b) la laurea in scienze della produzione animale;

c) il diploma universitario in igiene e sanità animale.

Art. 2.

Dopo l'art. 349, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN IGIENE E SANITÀ ANIMALE

Art. 350. — Presso la facoltà di medicina veterinaria dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli è istituito il corso di diploma universitario di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, in igiene e sanità animale.

Il diplomato potrà trovare impiego nell'ambito del Servizio sanitario nazionale come supporto tecnico alle funzioni istituzionali di detto servizio nelle aree più specificamente veterinarie. Esso avrà competenze tecniche e laboratoristiche di supporto all'opera del medico veterinario nell'area dell'igiene degli alimenti di origine animale, nell'area della sanità pubblica veterinaria e nell'area di controllo dell'igiene degli allevamenti. Potrà anche trovare impiego presso industrie e laboratori privati come addetto ai laboratori di analisi biomediche veterinarie o di biotecnologie veterinarie. Potrà ancora svolgere mansioni tecniche presso stabilimenti di allevamento di animali di laboratorio e presso i laboratori autorizzati alla sperimentazione animale.

Il corso degli studi ha durata triennale.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio della facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto comma, della legge n. 341/1990.

Il diploma universitario è articolato negli orientamenti: igiene e controllo degli alimenti di origine animale; tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie.

Il profilo professionale specifico relativo a ciascuno dei due orientamenti sarà oggetto di certificazione da parte dell'Università che conferisce il titolo.

Art. 351 *(Corso di laurea e diploma universitario affine)*. — Ai fini del proseguimento degli studi il corso di diploma universitario in igiene e sanità animale è dichiarato strettamente affine a tutti i corsi di laurea della facoltà di medicina veterinaria di cui all'art. 1 delle tabelle XXXIII e XXXI-*ter*.

Per il riconoscimento degli insegnamenti ai fini del passaggio dal corso di diploma universitario ai corsi di laurea sopracitati ed a quelli di altre facoltà, il consiglio di facoltà adotterà il criterio generale della loro validità culturale (propedeutica o professionale) nell'ottica della formazione richiesta per il conseguimento del diploma di laurea.

Conseguentemente la facoltà potrà riconoscere gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di diploma universitario, indicando le singole corrispondenze anche parziali con gli insegnamenti del corso di laurea; la facoltà indicherà, inoltre, sia gli eventuali insegnamenti integrativi, appositamente istituiti ed attivati, per completare la formazione per accedere ai corsi di laurea, che gli insegnamenti specifici del corso di laurea necessari per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.

Il consiglio di facoltà indicherà, inoltre, l'anno di corso del corso di laurea cui lo studente si potrà iscrivere. Nel trasferimento degli studenti da un corso di laurea, anche di altre facoltà, al corso di diploma universitario, il consiglio di facoltà riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo e indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi. Per coloro che hanno conseguito un titolo di diploma universitario con corso di durata triennale e chiedono l'iscrizione a un corso di laurea affine, l'anno di corso sarà di regola il terzo. Particolare attenzione sarà rivolta dalla facoltà sia agli studenti, iscritti come fuori corso ad un corso di laurea, che a coloro che avessero interrotto gli studi, nel caso che volessero completare gli studi nell'ambito dei corsi di diploma.

Art. 352 *(Articolazione del corso degli studi)*. — La durata degli studi del corso di diploma universitario in igiene e sanità animale con orientamenti in igiene e controllo degli alimenti di origine animale e in tecnologie laboratoristiche veterinarie è fissata in tre anni.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificandoli nel regolamento didattico della facoltà.

Complessivamente l'attività didattica comprende 1800 ore, di cui almeno 200 dedicate al tirocinio, e o elaborato finale.

L'attività di laboratorio e di tirocinio potrà essere svolta all'interno o all'esterno dell'Università, anche in relazione ad un elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, costituite da corsi ufficiali monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati, eventualmente impartiti da più docenti.

Il numero delle annualità non potrà essere inferiore a quindici e superiore a diciotto.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione della lingua inglese. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal Consiglio di facoltà. Per essere ammessi a sostenere l'esame di diploma universitario occorre aver superato l'accertamento, con esito positivo, relativo agli insegnamenti previsti nel piano degli studi, con modalità di esame stabilite dal consiglio di facoltà. La facoltà nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami tradizionali tra quindici e diciotto.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale potrà essere discusso un eventuale elaborato finale.

I contenuti didattico-formativi minimi obbligatori del corso di studi, sono articolati in aree didattiche indicate nell'art. 326 per quanto riguarda la formazione di base comune e la formazione professionale di base e nell'art. 327 per quanto riguarda la formazione professionale specifica di orientamento.

Su proposta della facoltà verranno indicati nel regolamento di Ateneo le aree, gli obbiettivi didattico-formativi e il relativo impegno in ore o crediti didattici per ciascun orientamento, fino al completamento del monte ore totale previsto.

Art. 353 *(Manifesto degli studi)*. — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di diploma comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) delibera il numero dei posti a disposizione degli iscritti al primo anno, secondo quanto previsto dal precedente art. 321;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le relative denominazioni facendo riferimento ai contenuti didattico-scientifici dei raggruppamenti indicati nell'ordinamento didattico. In attesa della definizione dei settori scientifico-disciplinari previsti dalla legge n. 341/1990, i raggruppamenti sono quelli indicati dal decreto ministeriale 28 luglio 1990;

c) ripartisce il monte ore di ciascuna area tra le annualità che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attività teorico pratiche;

d) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

e) indica le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 354 *(Docenza)*. — La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facoltà, ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto dalla facoltà affine, ovvero per affidamento o supplenza a professori di ruolo o ricercatore confermato.

Per realizzare l'attività didattica, con adeguata assistenza agli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unità.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste dallo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli.

Art. 355 (*Articolazione del diploma universitario in igiene e sanità animale*).

1) FORMAZIONE DI BASE COMUNE (450 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti

Area 1 - Matematica (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti base dell'analisi matematica. Deve inoltre impadronirsi delle nozioni di calcolo della probabilità e statistica. Lo studente deve infine acquisire nozioni generali di informatica ed essere avviato all'uso dei calcolatori.

Raggruppamenti disciplinari: A021, A022, A023, A041, A042, I250, P041, F010.

Area 2 - Fisica (50 ore).

Lo studente deve acquisire le nozioni fondamentali della fisica che sono alla base della comprensione dei processi naturali e tecnologici. In particolare deve svolgere in modo più approfondito i capitoli della metrologia, meccanica, energetica ed elettricità.

Raggruppamenti disciplinari: B011, B012.

Area 3 - Chimica (70 ore).

Lo studente deve acquisire la conoscenza delle relazioni tra la struttura atomica e le proprietà degli elementi, la natura dei legami chimici, le relazioni fra struttura molecolare e proprietà per le diverse classi di composti della chimica inorganica e organica, le leggi che regolano le trasformazioni delle specie chimiche.

Raggruppamenti disciplinari: E051.

Area 4 - Biochimica veterinaria sistematica e comparata (70 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi del metabolismo glucidico, lipidico e proteico di animali di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: E051, F350.

Area 5 - Biologia, morfologia e fisiologia degli animali (150 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia attraverso uno studio morfologico e fisiologico degli animali.

Egli dovrà inoltre conoscere la citologia e l'istologia comparata con le relative tecniche di indagine.

Raggruppamenti disciplinari: F301, F302.

Area 6 - Patologia generale (60 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base sulle cause di malattia, sui relativi meccanismi d'azione e sulla dinamica della risposta difensiva da parte dell'organismo.

Deve inoltre apprendere le nozioni fondamentali sulla genesi dei processi regressivi della cellula nonché quelle relative alle principali alterazioni del ricambio.

La preparazione deve infine comprendere elementi di ematologia.

Raggruppamenti disciplinari: F311.

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI BASE (650 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore, obiettivi didattici e raggruppamenti disciplinari attinenti

Area 7 - Microbiologia ed immunologia (80 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti della classificazione delle strutture e dei meccanismi eziopatogenetici dei microrganismi di interesse veterinario.

Deve inoltre acquisire i concetti fondamentali delle risposte immunitarie degli organismi animali.

Raggruppamento disciplinare: F321.

Area 8 - Parassitologia (50 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali della biologia dei parassiti degli animali e la loro importanza igienico-sanitaria.

Raggruppamento disciplinare: F322.

Area 9 - Tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche, sierologiche e immunologiche (140 ore).

Lo studente deve acquisire i concetti fondamentali e le metodiche usate nelle analisi microbiologiche, virologiche, micologiche, parassitologiche, e immunologiche nonché le tecniche relative alla microbiologia degli alimenti.

Raggruppamenti disciplinari: F321, F322, F312.

Area 10 - Tecniche istologiche (50 ore).

Lo studente deve acquisire i principi sui quali si basano le tecniche di fissazione, d'inclusione e di colorazione nonché le tecniche istochimiche e immunoistochimiche per lo studio della cellula e dei tessuti.

Deve altresì conoscere le modalità di prelievo, di fissazione e di allestimento dei preparati destinati all'esame ultrastrutturale.

Raggruppamento disciplinare: F301.

Area 11 - Metodologie chimiche e biochimiche veterinarie (70 ore).

Lo studente deve acquisire i fondamenti delle tecniche centrifugative, cromatografiche, elettroforetiche, spettroscopiche, isotopiche ed enzimatiche.

Egli dovrà conoscere i principi generali di utilizzazione di tali metodologie per lo studio della biochimica di cellule procariotiche ed eucariotiche e di organi e tessuti di vertebrati e invertebrati di interesse veterinario.

Raggruppamenti disciplinari: E051, F350.

Area 12 - Elementi di legislazione sanitaria (40 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni fondamentali di diritto, di legislazione sanitaria, della struttura del servizio sanitario nazionale nonché le normative nazionali riguardanti gli alimenti e il benessere animale.

Raggruppamenti disciplinari: F321, F332.

Area 13 - Epidemiologia veterinaria (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze di epidemiologia generale.

Deve inoltre conoscere le tecniche di sorveglianza sanitaria e di monitoraggio, campionamento e prelievo.

Raggruppamenti disciplinari: F321, F322.

Area 14 - Tecnologie e igiene degli allevamenti zootecnici (50 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulle tecnologie e sull'igiene degli allevamenti zootecnici.

Raggruppameno disciplinare: G060.

Area 15 - Zoonosi (50 ore).

Lo studente deve acquisire gli elementi di base sulle principali malattie degli animali con particolare riguardo a quelle trasmissibili all'uomo.

Raggruppamenti disciplinari: F321, F322.

Area 16 - Tecniche delle autopsie (20 ore).

Lo studente dovrà essere in grado di preparare i cadaveri degli animali per la necroscopia ed eseguire le sezioni del cadavere al fine di assistere manualmente il medico veterinario nella diagnostica cadaverica.

Raggruppamento disciplinare: F311.

Area 17 - Lingua inglese ad orientamento medico-scientifico (50 ore).

Si ritiene indispensabile fornire al tecnico una adeguata conoscenza dell'inglese scientifico (biologico, medico e veterinario) al fine di facilitare l'accesso alle informazioni tecnico-scientifiche specifiche nella prospettiva dell'aggiornamento professionale.

Raggruppamenti disciplinari: L181, L182, L183.

Art. 356 - FORMAZIONE PROFESSIONALE SPECIFICA DI ORIENTAMENTO (700 ore).

A) *Orientamento:* igiene e controllo degli alimenti di origine animale

Area 18 - Produzione e conservazione degli alimenti (90 ore).

Lo studente dovrà conoscere le linee fondamentali dei processi di produzione delle conserve e delle semiconserve e le condizioni che possono influenzare la qualità e la conservabilità degli alimenti di origine animale e vegetale. Apprenderà inoltre metodi e procedimenti di applicazione del freddo per stoccaggio e commercializzazione degli alimenti. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

Area 19 - Igiene aziendale e verifica dei sistemi di produzione (90 ore).

Lo studente apprenderà nozioni di base sull'igiene della macellazione, del sezionamento delle carni e del relativo stoccaggio. Studierà l'igiene delle produzioni a base di carne, l'igiene del personale, l'igiene di mense e di ambienti di preparazione e somministrazione degli alimenti nonché le modalità di prevenzione delle malattie alimentari acute. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

Area 20 - Tossicologia alimentare (50 ore).

Lo studente dovrà conoscere gli elementi di base della tossicologia alimentare e acquisire gli elementi che consentono di chiarire quali sono i motivi della formazione e della presenza dei residui degli alimenti di origine animale. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F331.

Area 21 - Tecniche diagnostiche e di prelievo di campioni (60 ore).

Lo studente dovrà conoscere le modalità e le tecniche di prelievo di campioni nei macelli e nei laboratori di trasformazione degli alimenti, nonché durante il commercio, lo stoccaggio, il trasporto e la vendita di tutti gli alimenti. Inoltre dovrà conoscere gli elementi di base dei principali esami di laboratorio. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

Area 22 - Radioprotezione e trattamenti radianti degli alimenti (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali della radioattività, dei metodi e delle unità di misura radiologiche e dovrà conoscere gli elementi fondamentali della contaminazione degli alimenti da parte delle sostanze radioattive, dei mezzi di decontaminazione degli stessi alimenti, nonché le tecniche generali relative all'irradiazione degli alimenti per la loro conservazione. Elementi di legislazione

Raggruppamento disciplinare: F341.

Area 23 - Manualità di tecnica ispettiva e valutazione degli animali da macello (60 ore).

Lo studente dovrà apprendere nozioni generali di ispezione, di igiene e di valutazione degli animali macellati; dovrà saper riconoscere la specie animale, nonché le parti degli animali che presentino alterazioni. Analoga preparazione in linee generali dovrà possedere nel settore delle carni avicunicole e della selvaggina. Elementi di legislazione.

Raggruppamento disciplinare: F312.

Area 24 - Igiene del latte, delle uova, dei prodotti ittici, del miele e dei loro derivati (90 ore).

Lo studente apprenderà nozioni elementari di igiene della produzione e della commercializzazione del latte e dei derivati, delle uova e dei relativi prodotti, nonché della produzione e della commercializzazione del miele. Inoltre acquisirà sufficienti conoscenze di tassonomia, di anatomia e di fisiologia dei molluschi, dei crostacei e dei pesci sia marini, sia di allevamento; nonché cenni sulla produzione, sulla conservazione, sulla lavorazione e sulla trasformazione dei prodotti della pesca. Elementi di legislazione

Raggruppamento disciplinare: F312.

Tirocinio.

Il tirocinio, della durata di 200 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti alle aree dell'igiene e controllo degli alimenti di origine animale e richiederà un periodo di frequenza di un istituto di insegnamento e di ricerca specializzato nel settore dell'igiene e controllo degli alimenti di origine animale, ovvero di uno stabilimento industriale del settore animale.

B) *Orientamento* Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie

Area 18 - Ematologia (80 ore).

Lo studente deve apprendere le tecniche laboratoristiche di indagine su sangue in toto, su siero e plasma delle diverse specie animali.

Raggruppamento disciplinare: F332.

Area 19 - Biochimica clinica veterinaria (90 ore).

Lo studente deve conoscere le principali tecniche laboratoristiche per la valutazione dei comportamenti fisiopatologici dei metabolismi glicidico, protidico, lipidico, minerale, nonché dei vari profili metabolici d'organo nelle specie animali di interesse veterinario.

Raggruppamento disciplinare: F332-F350.

Area 20 - Tecniche farmaco-tossicologiche (90 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni riguardanti le tecniche laboratoristiche di interesse farmacologico e tossicologico da applicare su animali, tessuti e prodotti di origine animale, nonché su alimenti per uso zootecnico.

Raggruppamento disciplinare: F331.

Area 21 - Radioprotezione di prodotti di origine animale (60 ore).

Lo studente deve conoscere le nozioni fondamentali concernenti la radioattività, le unità dei metodi di misura dell'attività radioattiva nelle matrici ambientali, vegetali ed animali e gli effetti delle radiazioni ionizzanti sui prodotti di origine animale.

Raggruppamenti disciplinari: F332-F341.

Area 22 - Anatomia degli animali da laboratorio (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze sulla struttura funzionale dei principali apparati delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: F301.

Area 23 - Fisiologia degli animali da laboratorio (60 ore).

Lo studente deve apprendere le nozioni fondamentali della fisiologia cellulare e della fisiologia della vita vegetativa e di relazione, con particolare riguardo a quella del dolore, delle specie animali maggiormente utilizzate nella sperimentazione animale.

Raggruppamento disciplinare: F302.

Area 24 - Animali da laboratorio (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sui principi di sanità animale, bioetica ed etologia, nonché sulla corretta stabulazione degli animali da laboratorio, sulle norme di conduzione di uno stabulario e sui metodi sostitutivi all'uso di animali da laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: F302-F321-F331-F332.

Tirocinio

Il tirocinio, della durata di 200 ore, consiste nella preparazione di un lavoro sperimentale originale su argomenti pertinenti le aree delle tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie e richiederà un periodo di frequenza presso un istituto specializzato nel settore che svolga attività di insegnamento e di ricerca.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 29 giugno 1994

Il pro rettore: BUCCI

94A5454

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1994), **coordinato con la legge di conversione 8 agosto 1994, n. 501** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati».**

AVVERTENZA

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n 1092, nonché dell'art 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

A norma dell'art 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 22 febbraio 1994, n. 123, e 22 aprile 1994, n 246». I DD.LL. n. 123/1994 e n 246/1994, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 94 del 23 aprile 1994 e n. 144 del 22 giugno 1994)

Art. 1.

1. La rubrica dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ***(a)***, è sostituita dalla seguente: «Trasferimento fraudolento di valori».

(a) Il D L. n 306/1992 reca. «Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa». Si trascrive il testo del relativo art. 12-*quinquies*, come modificato dall'art. 1 del D L. 17 settembre 1993, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1993, n. 461, e dal presente articolo·

«Art. 12-*quinquies* (*Trasferimento fraudolento di valori*) — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre

utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale. è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, *coloro nei cui confronti pende procedimento penale* per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644 e 644-*bis* del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, *ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale*, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possano giustificare la legittima provenienza, *sono puniti con la reclusione da due a cinque anni* e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati».

Gli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso; il delitto di estorsione; il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione; il delitto di usura; il delitto di usura impropria; la ricettazione; il riciclaggio; l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*sexies* (*Ipotesi particolari di confisca*). — *1.* Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale ***(a)***, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, *esclusa la fattispecie di cui al secondo comma*, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale ***(b)***, nonché dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ***(c)***, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, *esclusa la fattispecie di cui al comma 5*, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ***(d)***, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale ***(a)***, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ***(b)***, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando *nei casi di cui all'articolo 295, secondo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43* ***(e)***.

3. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ***(d)***, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282 ***(f)***. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale ***(a)***, nomina un amministratore con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

4. Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale ***(a)***, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.».

(a) Si trascrive il testo dell'art. 444 del codice di procedura penale:

«Art. 444 (*Applicazione della pena su richiesta*). — 1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera due anni di reclusione o di arresto, soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene che la qualificazione giuridica del fatto e l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti sono corrette, dispone con sentenza l'applicazione della pena indicata, enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; non si applica la disposizione dell'art. 75 comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta».

Con sentenze 26 giugno-2 luglio 1990, n. 313, e 26 settembre-12 ottobre 1990, n. 443, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'articolo sopraiportato nei sensi di cui in motivazione.

Il comma 2 dell'art. 321 del medesimo codice prevede che: «Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca».

(b) Gli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale riguardano, rispettivamente, l'associazione di tipo mafioso, il delitto di estorsione, il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, il delitto di usura, il delitto di usura impropria, la ricettazione, il riciclaggio, l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

Si riporta il secondo comma dell'art. 648 di detto codice, come sostituito dall'art. 3 della legge 9 agosto 1993, n. 328, cui non si applica la disciplina prevista dall'art. 12-*sexies* del D.L. n. 306/1992, introdotto dal presente articolo: «Le disposizioni di questo articolo [riguardante il delitto di ricettazione, *n.d.r.*] si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto».

(c) Per il testo dell'art. 12-*quinquies* del D.L. n. 306/1992 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

(d) Gli articoli 73 e 74 del testo unico sugli stupefacenti, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, riguardano, rispettivamente, la produzione e il traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Si trascrive il testo del comma 5 di detto art. 73, cui non si applica la disciplina prevista dall'art. 12-*sexies* del D.L. n. 306/1992, aggiunto dal presente articolo: «Quando, per i mezzi, per la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, i fatti previsti dal presente articolo sono di lieve entità, si applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'articolo 14, ovvero le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire due milioni a lire venti milioni se si tratta di sostanze di cui alle tabelle II e IV».

Si riportano inoltre gli articoli 100 e 101 del medesimo testo unico:

«Art. 100 *(Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni antidroga)*. — 1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia antidroga, se vi ostano esigenze processuali, l'autorità giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato.

2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati dall'autorità giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale.

3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o comando usuario.

4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta, dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2 e 3. Possono altresì essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni, comunità, od enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti.

5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanità con vincolo di destinazione per le attività di recupero dei soggetti tossicodipendenti».

«Art. 101 *(Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga)*. — 1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati.

2. A tal fine il Ministro dell'interno è autorizzato ad attuare piani annuali o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attività del Servizio centrale antidroga nonché dei mezzi e delle strutture tecnologiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, impiegate per l'attività di prevenzione e repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale è chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.

4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica"».

(e) L'art. 295 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, è così formulato:

«Art. 295 *(Circostanze aggravanti del contrabbando)*. — Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, è punito con la multa non minore di cinque e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato.

Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione da tre a cinque anni:

a) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata;

b) quando nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia;

c) quando il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione;

d) quando il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita».

(f) Il D.L. n. 230/1989 reca: «Disposizioni urgenti per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575».

Art. 3.

1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 ***(a)***, sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorità giudiziaria competente provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o da leggi speciali.

(a) Per il testo dell'art. 12-*quinquies* del D.L. n. 306/1992 si veda la nota *(a)* all'art. 1.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5199

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1994), **convertito, senza modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 502** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda».**

AVVERTENZA:

Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 1.

1. Allo scopo di assicurare gli interventi sanitari medico-specialistici e chirurgici per i soggetti provenienti dal Ruanda giunti in Italia e bisognosi di cure in conseguenza del conflitto bellico in atto, nonché al fine di provvedere ad ogni attività diretta all'assistenza degli stessi fino al momento del loro rimpatrio, il Ministro dell'interno ed i prefetti delle province interessate sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa statale e regionale, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni iniziativa presso strutture sanitarie e di accoglienza, civili o militari, nonché presso comunità ed organizzazioni umanitarie, avvalendosi anche della struttura organizzativa della Croce rossa italiana.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di cui all'articolo 1, il Ministro dell'interno può disporre aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 *(a)*.

2. Sulle somme accreditate i funzionari delegati sono altresì abilitati a prelevare in contanti, in caso di necessità, anche l'intero importo accreditato.

3. Le disponibilità non utilizzate al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi gli ordini di accreditamento possono essere trasportate, in termini di competenza e cassa e per le medesime finalità, all'esercizio successivo.

4. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'articolo 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1 *(a)*.

(a) Il testo dell'art. 56 del R.D. n. 2440 n. 2440/1923 (Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), così come sostituito dall'articolo unico della legge 2 marzo 1963, n. 386, poi modificato dall'articolo unico della legge 26 marzo 1975, n. 92, è il seguente:

«Art. 56. — Possono essere autorizzate, presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria, nel caso in cui l'adozione di altra forma di pagamento sia incompatibile con la necessità dei servizi, aperture di credito a favore di funzionari delegati, per il pagamento delle seguenti spese, sia in conto della competenza dell'esercizio che in conto residui:

1) spese da farsi in economia;

2) spese fisse ed indennità, quando non siano prestabilite in somma certa, nonché indennità di missione e di trasferimento e compensi per lavoro straordinario per il personale che presta servizio presso gli uffici periferici;

3) retribuzioni al personale dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni;

4) spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali sia indispensabile il pagamento immediato;

5) spese di qualsiasi natura per le quali leggi e regolamenti consentano il pagamento a mezzo di funzionari delegati;

6) spese di riscossione delle entrate indicate in apposito elenco per capitoli, da unirsi alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

7) assegni fissi e indennità degli ufficiali, sottufficiali ed uomini di truppa, spese di mantenimento della truppa e dei quadrupedi e per servizi di rimonta e acquisto dei Corpi, istituti e stabilimenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

8) paghe ed assegni ai Corpi, organizzati militarmente al servizio dello Stato;

9) somme da pagarsi all'estero e per fornire i fondi alle legazioni, consolati e missioni all'estero, nonché alle navi viaggianti fuori dello Stato;

10) pagamenti in conto, dipendenti da contratti con associazioni cooperative di produzione e lavoro o consorzi di cooperative, ovvero da altri contratti di forniture e lavori per i quali l'amministrazione giudichi opportuna tale forma di pagamento;

11) pagamenti relativi alla devoluzione ed alla restituzione di tributi, nonché alla restituzione di somme indebitamente percette.

Per le spese indicate dai precedenti numeri da 1) a 5) le aperture di credito per ciascun capitolo di spesa non possono superare, singolarmente, il limite di lire 480 milioni, salvo maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni di legge o di regolamento.

Per le spese di cui al n. 10) devono farsi aperture di credito distintamente per ogni contratto di fornitura o lavoro».

Il limite di cui al penultimo comma dell'articolo soprariportato è stato elevato a 900 milioni dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (Legge finanziaria 1985).

Si riporta il testo degli articoli 60 (come modificato dall'art 32, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n 41) e 61 del medesimo R D n 2440/1923.

«Art. 60. — *Ogni semestre,* o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari.

Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro delle finanze [ora col Ministro del tesoro per effetto del D.Lgt. 22 giugno 1944, n. 154, *n.d.r.*] e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalità dei riscontri medesimi.

I rendiconti sono trasmessi alla ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva.

La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facoltà di limitarli a determinati rendiconti.

Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8 dell'art 56 è reso al termine della fornitura o del lavoro ed è unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. È però reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso.

I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti.

I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalità da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83.

Art 61. — Le somme riscosse da funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto.

La giustificazione di tali pagamenti è compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 30 settembre, ferme le disposizioni speciali relative alle spese per l'esecuzione di opere pubbliche.

Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria.

Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata».

Il termine del 30 settembre, di cui al secondo comma dell'art. 61 soprariportato, è stato implicitamente sostituito dal termine del 31 marzo, per effetto dell'ultimo comma dell'art 5 della legge 1° marzo 1964, n. 62, che ha così disposto: «I termini relativi agli adempimenti connessi direttamente o indirettamente con la formazione e la gestione del bilancio di previsione, nonché con la resa dei conti ed il rendiconto generale, previsti da disposizioni legislative o regolamentari, generali e speciali, di contabilità dello Stato — o ad esse collegate o che ad esse facciano sempre riferimento — sono spostati in corrispondenza dei nuovi termini fissati con la presente legge [la quale ha fra l'altro stabilito, a modifica delle disposizioni originarie, che l'anno finanziario debba iniziare il 1° gennaio e terminare il 31 dicembre, *n d r*]»

Art. 3.

1. Le operazioni di rimpatrio saranno effettuate a cura del Ministero degli affari esteri, d'intesa con il Ministero della difesa, avvalendosi della collaborazione della Croce rossa italiana.

Art. 4.

1. All'onere di cui al presente decreto, ivi compresi gli interventi relativi al trasferimento in Italia, al successivo rimpatrio e ogni altra spesa che si renderà necessaria fino alla conclusione dell'intervento, valutato in lire 5 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1994.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

94A5200

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati concernenti la presentazione di lettere credenziali da parte di ambasciatori di Stati esteri

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S E Sione Kite, ambasciatore del Regno di Tonga, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S E la sig.ra Therese Striggner Scott, ambasciatore della Repubblica del Ghana, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. U Khin Nyein, ambasciatore dell'Unione di Myanmar, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Vlatko Kraljevic, ambasciatore della Repubblica di Bosnia - Erzegovina, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E Anurak Thananan, ambasciatore del Regno di Thailandia, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S E. la sig ra Mercedes Rico Carabias, ambasciatore di Spagna, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Wu Minghan, ambasciatore della Repubblica popolare cinese, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

Martedì 19 luglio 1994 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S. E. Mario Moya Palencia, ambasciatore degli Stati uniti messicani, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato

94A5427

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, firmato a Roma il 16 maggio 1990.

Il giorno 8 aprile 1994 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord in materia di mutua assistenza relativa al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e di sequestro e confisca dei proventi di reato, firmato a Roma il 16 maggio 1990, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 22 febbraio 1994 n. 147, pubblicata nel supplemento ordinario n. 40 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 1994

In conformità all'art. 16, l'accordo è entrato in vigore il giorno 8 maggio 1994.

94A5428

Limitazione di funzione consolari al titolare del consolato onorario in Brema (Germania)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis)

Decreta

La sig.ra Inge Beutler, console onorario in Brema (Germania), con circoscrizione territoriale comprendente le città di Brema e Bremerhaven, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamete a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Amburgo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

c) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver sentito, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Amburgo;

d) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale e nazionalizzazione di natanti stranieri, esclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti del capitano e dell'equipaggio;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

f) assistenza e concessione di sussidi ai connazionali;

g) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione al consolato generale d'Italia in Amburgo;

h) rilascio di procure speciali, atti sostitutivi di notariato ed autentiche di firma, con l'esclusione di procure generali e atti di donazione;

i) notifiche di atti giudiziari ed amministrativi a cittadini italiani e stranieri.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1994

p *Il Ministro* CAPUTO

94A5429

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile».

Il decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante: «Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 141 del 18 giugno 1994

94A5334

Mancata conversione del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica».

Il decreto-legge 18 giugno 1994, n 381, recante: «Istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 18 giugno 1994.

94A5335

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n 193

Cambi del giorno 17 agosto 1994

Dollaro USA	1594,63
ECU	1940,35
Marco tedesco	1 020,89
Franco francese	297,67
Lira sterlina	2452,06
Fiorino olandese	909,24
Franco belga	49,550
Peseta spagnola	12,217
Corona danese	257,09
Lira irlandese	2420,49
Dracma greca	6,741
Escudo portoghese	9.953
Dollaro canadese	1160,74
Yen giapponese	15,907
Franco svizzero	1215,23
Scellino austriaco	145,10
Corona norvegese	231,96
Corona svedese	201,86
Marco finlandese	307,61
Dollaro australiano	1183,69

94A5517

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Macef autunno '94 - Mostra internazionale degli articoli casalinghi, cristalleria, ceramiche, argenterie, oreficeria, pietre preziose, piccoli elettrodomestici, articoli di qualità per la casa», che avrà luogo a Milano dal 2 settembre 1994 a 5 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Bijoux - Bigiotteria, articoli per acconciature ed accessori ornamentali, contenitori per bigiotteria e toeletta», che avrà luogo a Milano dal 2 settembre 1994 al 5 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Numismata - Salone nazionale della numismatica, medaglistica e della carta moneta», che avrà luogo a Vicenza dal 30 settembre 1994 al 2 ottobre 1994.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone degli Argenti», che avrà luogo a Vicenza dal 10 settembre 1994 al 14 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Salone internazionale dell'orologeria» che avrà luogo a Vicenza dal 10 settembre 1994 a 14 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Orogemma - Mostra di oreficeria, gioielleria, orologeria e gemmologia», che avrà luogo a Vicenza dal 10 settembre 1994 al 14 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Flormart - Flortecnica hobbyflora», che avrà luogo a Padova dal 16 settembre 1994 al 18 settembre 1994.

Con decreto ministeriale 25 luglio 1994 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «3ª Intermarmomach - Mostra internazionale di marmi, pietre, graniti e loro derivati, di macchine ed attrezzature per l'industria marmifera», che avrà luogo a Verona dal 24 settembre 1994 al 27 settembre 1994.

94A5438

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione al circolo didattico di Pontassieve ad accettare una donazione

Con decreto n. 425/94 1° set. del 22 giugno 1994 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Pontassieve è stata autorizzata ad accettare la donazione di una fotocopiatrice usata di marca «Sharp» del valore di L. 357.000 disposta dai genitori della scuola elementare «Montebonello».

94A5439

Autorizzazione al circolo didattico di Prato ad accettare una donazione

Con decreto n. 479/94 1° set. del 22 giugno 1994 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Prato è stata autorizzata ad accettare la donazione di un videoregistratore Amstrad VCR 9602 del valore di L. 450.000 disposta dalla sig.ra Spatazza Genevieve, madre di un alunno della scuola elementare S. Ippolito di Prato.

94A5440

Autorizzazione al circolo didattico di Certaldo ad accettare una donazione

Con decreto n. 609/94 1° set. del 22 giugno 1994 del prefetto della provincia di Firenze la direttrice didattica pro-tempore del circolo di Certaldo è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno stereo Philips AS 9300 del valore di L. 380.000 e un microscopio PAIM SP-5B n. 992993 del valore di L. 500.000 disposta dai genitori della scuola elementare di Canonica Sciano.

94A5441

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 27 luglio 1994:

1) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips, con sede in Milano e unità di Roma-Milano-Monza (Milano) e filiali nazionali, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993;

2) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips Automation, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), Roma e uffici periferici nazionali, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993;

3) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Philips Lighting, con sede in Milano e unità di Monza (Milano), uffici di Roma e filiali nazionali, per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993;

4) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Philips Industrial Electronics già *Philips S.p.a. div. ind. electr.*, con sede in Milano e filiali periferiche nazionali, ufficio di Roma, unità di Monza (Milano), per il periodo dal 29 novembre 1993 al 28 maggio 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 29 novembre 1993;

5) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Keller, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo del 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Comitato tecnico del 28 dicembre 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

6) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Confezioni Calabresi, con sede in Cetraro Marina (Cosenza) e unità di Cetraro Marina (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 15 aprile 1993.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/91;

7) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Laboratorio Confezione Maglieria, con sede in Cetraro (Cosenza) e unità di Catraro (Cosenza), per il periodo dal 17 settembre 1993 al 30 settembre 1993.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° aprile 1993.

Art. 2, comma 4°, legge 223/91;

8) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 19 luglio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Comind, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo del 19 gennaio 1994 al 18 luglio 1994.

Comitato tecnico del 2 marzo 1994.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1994 con decorrenza 19 gennaio 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

9) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 27 luglio 1992 con effetto dal 29 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Ausimont già *Montefluos*, con sede in Milano e unità di Bussi (Pescara), per il periodo del 29 settembre 1993 al 28 marzo 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 21 ottobre 1993 con decorrenza 29 settembre 1993.

Art. 1, comma 4, legge 451/94;

10) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Empoli, (Firenze), per il periodo dal 14 marzo 1994 al 13 settembre 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1994 con decorrenza 14 marzo 1994;

11) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Milano, via Rucellai, per il periodo dal 1° agosto 1993 al 31 ottobre 1993.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1993 con decorrenza 1° agosto 1993;

12) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. La Rinascente, con sede in Rozzano/Milanofiori (Milano) e unità di Monfalcone (Gorizia), per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994;

13) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Oerlikon Macchine, con sede in Piacenza e unità di Milano, per il periodo dal 15 giugno 1993 al 14 dicembre 1993.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1993 con decorrenza 15 giugno 1993;

14) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 6 luglio 1994 con effetto dal 15 marzo 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Società Costruzioni Sud, con sede in Siracusa e cantieri in provincia di Siracusa, per il periodo del 15 settembre 1993 al 14 marzo 1994.

Comitato tecnico del 30 giugno 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 15 settembre 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

15) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Standa, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Cagliari, via Dante, per il periodo del 28 febbraio 1994 al 27 agosto 1994.

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 febbraio 1994 con decorrenza 28 febbraio 1994;

16) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 18 gennaio 1994 con effetto dal 17 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fidia Research Sud, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 3 febbraio 1994 al 16 maggio 1994

Comitato tecnico del 21 dicembre 1993

Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1994 con decorrenza 17 novembre 1993

Art. 2, comma 4, legge 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

17) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 5 aprile 1994 con effetto dal 3 maggio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta

S.p.a. Slim Sicilia, con sede in Siracusa e unità di Siracusa, per il periodo dal 30 marzo 1994 al 2 maggio 1994.

Comitato tecnico del 9 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 6 aprile 1994. con decorrenza 3 novembre 1993

Art 2, comma 4, legge 223/91.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

18) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Mas Vil, con sede in Torgiano (Perugia) e unità di Magazzino di Bastia Umbra (Perugia), Torgiano (Perugia), per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 marzo 1994

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1993 con decorrenza 13 settembre 1993,

19) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con effetto dal 13 settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p.a. Mas.Vil, con sede in Torgiano (Perugia) e unità di Magazzino di Bastia Umbra (Perugia), Torgiano (Perugia), per il periodo dal 13 marzo 1994 al 12 settembre 1994

Comitato tecnico del 12 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 12 marzo 1994 con decorrenza 13 marzo 1994;

20) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, disposta con decreto ministeriale del 26 aprile 1994 con effetto dal 28 giugno 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p.a. Dunnaval, con sede in Palermo e unità di Palermo, per il periodo dal 28 dicembre 1993 al 27 giugno 1994.

Comitato tecnico del 17 marzo 1994

Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1994 con decorrenza 28 dicembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

21) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta.

S.p.a. Texim, con sede in Forlì e unità di Forlì, Cesena (Forlì). per il periodo dal 5 ottobre 1993 al 17 gennaio 1994,

Comitato tecnico del 12 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 15 novembre 1993 con decorrenza 5 ottobre 1993,

22) è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale di riorganizzazione aziendale, disposta con decreto ministeriale del 20 giugno 1994 con effetto dal 1° settembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta·

S.p.a. Stanhome, con sede in Roma e unità di Misterbianco (Catania), per il periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

Comitato tecnico dell'11 maggio 1994

Istanza aziendale presentata il 15 marzo 1994 con decorrenza 1° marzo 1994,

23) è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Norma, con sede in Vigolzone (Piacenza) e unità di Vigolzone (Piacenza), per il periodo dal 20 dicembre 1993 al 7 marzo 1994

Comitato tecnico del 12 luglio 1994

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1994 con decorrenza 20 dicembre 1993

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzata a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

94A5435

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi finanziati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

comitato tecnico del 21 giugno 1994,
periodo dall'11 agosto 1991 al 10 febbraio 1992.

2) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi finanziati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991·

comitato tecnico del 21 giugno 1994;
periodo dall'11 febbraio 1992 al 10 agosto 1992.

3) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi finanziati ai sensi del titolo VIII della legge n 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

comitato tecnico del 21 giugno 1994;
periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993.

4) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi finanziati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

comitato tecnico del 21 giugno 1994;
periodo dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.

5) Area della provincia di Napoli. — Imprese impegnate nella realizzazione di 7.706 alloggi finanziati ai sensi del titolo VIII della legge n. 219/81. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1991:

comitato tecnico del 21 giugno 1994;
periodo dall'11 agosto 1993 al 10 novembre 1993.

. Con decreto ministeriale 28 luglio 1994 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Val Vomano (Teramo). — Comuni di: Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi. Aziende impegnate nei lavori di costruzione della galleria di deviazione e dell'opera per l'ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo al Vomano (Teramo) Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 30 giugno 1994;
periodo dal 26 marzo 1993 al 25 settembre 1993.

2) Area del comune di Val Vomano (Teramo). — Comuni di: Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi. Aziende impegnate nei lavori di costruzione della galleria di deviazione e dell'opera per l'ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo al Vomano (Teramo). Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 30 giugno 1994;
periodo dal 26 settembre 1993 al 25 marzo 1994.

3) Area del comune di Val Vomano (Teramo). — Comuni di: Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi. Aziende impegnate nei lavori di costruzione della galleria di deviazione e dell'opera per l'ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo al Vomano (Teramo). Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 30 giugno 1994;
periodo dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994.

4) Area del comune di Val Vomano (Teramo). — Comuni di. Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi. Aziende impegnate nei lavori di costruzione della galleria di deviazione e dell'opera per l'ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo al Vomano (Teramo). Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 30 giugno 1994;
periodo dal 26 settembre 1994 al 25 marzo 1995.

5) Area del comune di Val Vomano (Teramo). — Comuni di: Montorio al Vomano, Isola del Gran Sasso, Pietracamela, Basciano, Crognaleto, Colledara, Teramo, Fano Adriano, Roseto degli Abruzzi. Aziende impegnate nei lavori di costruzione della galleria di deviazione e dell'opera per l'ampliamento dell'impianto idroelettrico di S. Giacomo al Vomano (Teramo). Lavoratori licenziati dal 26 marzo 1993:

comitato tecnico del 30 giugno 1994;
periodo dal 26 marzo 1995 al 25 giugno 1995.

Con decreto ministeriale 28 luglio 1994 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali nell'area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1993:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 30 agosto 1993 al 28 febbraio 1994.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali nell'area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1993:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 1° marzo 1994 al 31 agosto 1994.

3) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali nell'area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1993:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 1 settembre 1994 al 28 febbraio 1995.

4) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali nell'area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1993:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 1° marzo 1995 al 31 agosto 1995.

5) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Imprese impegnate nei lavori di costruzione delle infrastrutture portuali nell'area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). Lavoratori licenziati dal 30 agosto 1993:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 1° settembre 1995 al 30 novembre 1995.

6) Area dei comuni di Prignano Cilento, Perito, Cicerale (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento (Salerno). Lavoratori licenziati dal 20 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 20 ottobre 1992 al 19 aprile 1993.

7) Area dei comuni di Prignano Cilento, Perito, Cicerale (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento (Salerno). Lavoratori licenziati dal 20 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 20 aprile 1993 al 19 ottobre 1993.

8) Area dei comuni di Prignano Cilento, Perito, Cicerale (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento (Salerno). Lavoratori licenziati dal 20 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 20 ottobre 1993 al 19 aprile 1994

9) Area dei comuni di Prignano Cilento, Perito, Cicerale (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento (Salerno). Lavoratori licenziati dal 20 ottobre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 20 aprile 1994 al 19 ottobre 1994.

10) Area dei comuni di Prignano Cilento, Perito, Cicerale (Salerno) — Imprese impegnate nella realizzazione della diga di Piano della Rocca sul fiume Alento (Salerno) Lavoratori licenziati dal 20 ottobre 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 20 ottobre 1994 al 19 gennaio 1995

11) Area della provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di consolidamento dei viadotti ricadenti lungo la A3 Salerno-Reggio Calabria Lavoratori licenziati dal 31 luglio 1992·

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 31 luglio 1992 al 30 gennaio 1993.

12) Area della provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di consolidamento dei viadotti ricadenti lungo la A3 Salerno-Reggio Calabria Lavoratori licenziati dal 31 luglio 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 31 gennaio 1993 al 30 luglio 1993.

13) Area della provincia di Salerno — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di consolidamento dei viadotti ricadenti lungo la A3 Salerno-Reggio Calabria Lavoratori licenziati dal 31 luglio 1992·

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 31 luglio 1993 al 30 gennaio 1994

14) Area della provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di consolidamento dei viadotti ricadenti lungo la A3 Salerno-Reggio Calabria Lavoratori licenziati dal 31 luglio 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 31 gennaio 1994 al 30 luglio 1994

15) Area della provincia di Salerno. — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di consolidamento dei viadotti ricadenti lungo la A3 Salerno-Reggio Calabria Lavoratori licenziati dal 31 luglio 1992.

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 31 luglio 1994 al 30 ottobre 1994.

16) Area del comune di Cagliari. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Nuoro-Mamoiada. Lavoratori licenziati dal 10 dicembre 1992.

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 10 dicembre 1992 al 9 giugno 1993

17) Area del comune di Cagliari — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Nuoro-Mamoiada. Lavoratori licenziati dal 10 dicembre 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 10 giugno 1993 al 9 dicembre 1993

18) Area del comune di Cagliari — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Nuoro-Mamoiada. Lavoratori licenziati dal 10 dicembre 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 10 dicembre 1993 al 9 giugno 1994

19) Area del comune di Cagliari. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Nuoro-Mamoiada. Lavoratori licenziati dal 10 dicembre 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 10 giugno 1994 al 9 dicembre 1994

20) Area del comune di Cagliari. — Imprese impegnate nei lavori di costruzione della strada a scorrimento veloce Nuoro-Mamoiada Lavoratori licenziati dal 10 dicembre 1992.

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 10 dicembre 1994 al 9 marzo 1995.

21) Area del comune di Agrigento. — Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Agrigento. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 22 maggio 1992 al 21 novembre 1992.

22) Area del comune di Agrigento. — Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Agrigento. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 22 novembre 1992 al 21 maggio 1993

23) Area del comune di Agrigento. — Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Agrigento. Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 22 maggio 1993 al 21 novembre 1993.

24) Area del comune di Agrigento. — Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Agrigento Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1992.

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 22 novembre 1993 al 22 maggio 1994

25) Area del comune di Agrigento. — Imprese impegnate nella realizzazione della nuova casa circondariale di Agrigento Lavoratori licenziati dal 22 maggio 1992·

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 23 maggio 1994 al 22 agosto 1994.

26) Area del comune di Cefalù (Palermo), località Vallone di Falco. — Imprese impegnate nei lavori riguardanti la galleria località Vallone di Falco-Cefalù (Palermo), lotto 33, autostrada Messina-Palermo. Lavoratori licenziati dal 13 settembre 1991·

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 13 settembre 1991 al 12 marzo 1992.

27) Area del comune di Cefalù (Palermo), località Vallone di Falco. — Imprese impegnate nei lavori riguardanti la galleria località Vallone di Falco-Cefalù (Palermo), lotto 33, autostrada Messina-Palermo. Lavoratori licenziati dal 13 settembre 1991:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 13 marzo 1992 al 12 settembre 1992.

28) Area del comune di Cefalù (Palermo), località Vallone di Falco. — Imprese impegnate nei lavori riguardanti la galleria località Vallone di Falco-Cefalù (Palermo), lotto 33, autostrada Messina-Palermo. Lavoratori licenziati dal 13 settembre 1991:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 13 settembre 1992 al 12 marzo 1993.

29) Area del comune di Cefalù (Palermo), località Vallone di Falco. — Imprese impegnate nei lavori riguardanti la galleria località Vallone di Falco-Cefalù (Palermo), lotto 33, autostrada Messina-Palermo. Lavoratori licenziati dal 13 settembre 1991:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 13 marzo 1993 al 12 settembre 1993

30) Area del comune di Cefalù (Palermo), località Vallone di Falco. — Imprese impegnate nei lavori riguardanti la galleria località Vallone di Falco-Cefalù (Palermo), lotto 33, autostrada Messina-Palermo. Lavoratori licenziati dal 13 settembre 1991:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 13 settembre 1993 al 12 dicembre 1993.

31) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, San Valentino Torio (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a Monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 febbraio 1992

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 23 febbraio 1992 al 22 agosto 1992.

32) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, San Valentino Torio (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a Monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 febbraio 1992.

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 23 agosto 1992 al 22 febbraio 1993.

33) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, San Valentino Torio (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a Monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 febbraio 1992.

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 23 febbraio 1993 al 22 agosto 1993.

34) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, San Valentino Torio (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a Monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 febbraio 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dal 23 agosto 1993 al 22 febbraio 1994.

35) Area dei comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Sarno, San Valentino Torio (Salerno). — Imprese impegnate nella realizzazione della linea ferroviaria a Monte del Vesuvio. Lavoratori licenziati dal 23 febbraio 1992.

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 23 febbraio 1994 al 22 maggio 1994.

36) Area del comune di Acquedolci (Messina) — Impresa impegnata nelle opere relative al completamento dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 23, località Acquedolci (Messina). Lavoratori licenziati dal 24 settembre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 24 settembre 1992 al 23 marzo 1993.

37) Area del comune di Acquedolci (Messina). — Impresa impegnata nelle opere relative al completamento dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 23, località Acquedolci (Messina). Lavoratori licenziati dal 24 settembre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 24 marzo 1993 al 23 settembre 1993.

38) Area del comune di Acquedolci (Messina). — Impresa impegnata nelle opere relative al completamento dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 23, località Acquedolci (Messina). Lavoratori licenziati dal 24 settembre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 24 settembre 1993 al 23 marzo 1994.

39) Area del comune di Acquedolci (Messina). — Impresa impegnata nelle opere relative al completamento dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 23, località Acquedolci (Messina). Lavoratori licenziati dal 24 settembre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 24 marzo 1994 al 23 settembre 1994.

40) Area del comune di Acquedolci (Messina). — Impresa impegnata nelle opere relative al completamento dell'autostrada Messina-Palermo, lotto 23, località Acquedolci (Messina). Lavoratori licenziati dal 24 settembre 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 24 settembre 1994 al 23 dicembre 1994.

41) Area dei comuni di Assoro e Leonforte (Enna). — Imprese impegnate nei lavori di rifacimento dell'adduttore irriguo ed industriale dipendente dal serbatoio Nicoletti. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994,
periodo dall'11 agosto 1992 al 10 febbraio 1993

42) Area dei comuni di Assoro e Leonforte (Enna). — Imprese impegnate nei lavori di rifacimento dell'adduttore irriguo ed industriale dipendente dal serbatoio Nicoletti. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dall'11 febbraio 1993 al 10 agosto 1993.

43) Area dei comuni di Assoro e Leonforte (Enna). — Imprese impegnate nei lavori di rifacimento dell'adduttore irriguo ed industriale dipendente dal serbatoio Nicoletti. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dall'11 agosto 1993 al 10 febbraio 1994.

44) Area dei comuni di Assoro e Leonforte (Enna). — Imprese impegnate nei lavori di rifacimento dell'adduttore irriguo ed industriale dipendente dal serbatoio Nicoletti. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dall'11 febbraio 1994 al 10 agosto 1994.

45) Area dei comuni di Assoro e Leonforte (Enna). — Imprese impegnate nei lavori di rifacimento dell'adduttore irriguo ed industriale dipendente dal serbatoio Nicoletti. Lavoratori licenziati dall'11 agosto 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dall'11 agosto 1994 al 10 novembre 1994.

46) Area del comune di Porto Empedocle (Agrigento). — Imprese impegnate nelle opere relative alla costruzione dell'asse urbano al servizio della zona industriale, portuale e turistica di Porto Empedocle (Agrigento). Lavoratori licenziati dal 17 marzo 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 17 marzo 1992 al 16 settembre 1992.

47) Area del comune di Porto Empedocle (Agrigento). — Imprese impegnate nelle opere relative alla costruzione dell'asse urbano al servizio della zona industriale, portuale e turistica di Porto Empedocle (Agrigento). Lavoratori licenziati dal 17 marzo 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 17 settembre 1992 al 16 marzo 1992.

48) Area del comune di Porto Empedocle (Agrigento). — Imprese impegnate nelle opere relative alla costruzione dell'asse urbano al servizio della zona industriale, portuale e turistica di Porto Empedocle (Agrigento). Lavoratori licenziati dal 17 marzo 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 17 marzo 1993 al 16 settembre 1993

49) Area del comune di Porto Empedocle (Agrigento). — Imprese impegnate nelle opere relative alla costruzione dell'asse urbano al servizio della zona industriale, portuale e turistica di Porto Empedocle (Agrigento). Lavoratori licenziati dal 17 marzo 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 17 settembre 1993 al 16 marzo 1994.

50) Area del comune di Porto Empedocle (Agrigento). — Imprese impegnate nelle opere relative alla costruzione dell'asse urbano al servizio della zona industriale, portuale e turistica di Porto Empedocle (Agrigento). Lavoratori licenziati dal 17 marzo 1992:

comitato tecnico del 5 luglio 1994;
periodo dal 17 marzo 1994 al 16 giugno 1994.

94A5436

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei presidi medico chirurgici registrati dal 1° gennaio al 30 giugno 1994

N Reg	Denominazione presidio	Denominazione ditta	Data reg
17 707	Saluvis	S O M Service S.r l.	5.1 94
17.634	Germoformforte	Germo	5.1 94
17.733	Vista più	Hatù Ico	5 1 94
17 662	Etoc liquido met3	Sumitomo Corporation Italia	5 1.94
17 661	Etoc liquido mat1	Sumitomo Corporation Italia	5.1 94
17 660	Gokilatt 5 EC	Sumitomo Corporation Italia	5 1 94
17 659	Etoc liquido mat2	Sumitomo Corporation Italia	5 1 94
17 735	Kit x discectomia percutanea	AB Medica	5 1.94
17 351	Control	Artsana	5 1 94
17 672	Olla	Olla	8 1 94
17 723	Biotest anti HIV 1/2 recombinante	Biotest	
17 642	P-224	Lem Biomedica S p a	8 1 94
17 640	Elettrostimolatore cardiaco impiantab mod Twinal 10	Lem Biomedica S.p.a	8.1 94
17 639	mod Twinal 20	Lem Biomedica S.p a.	8.1 94
17 641	mod Twinal 30	Lem Biomedica S p a	8 1 94
17 644	mod Sinkel Plu 113	Lem Biomedica S p.a.	8 1 94
17 643	Adattatore per elettrocatetere impiant V 224	Lem Biomedica S p a	8 1 94
17 688	Protagent SE	Alcon Italia S p.a.	8 1 94
17 595	Hemopal	B Braun Milano S p a	8 1 94
17 572	Galileo	Galileo	29 1 94
17 690	K-Othrine 15/5	Medtronic Italia S p a	29 1 94
17 729	Catetere a pallone per dilatazione coronarica Gold X	Roussel Hoechst Agrovat	29 1 94
17 675	Catetere angiografico Torq Flow	Medtronic Italia S p a	29 1 94
17 737 -	Vedere	Molinari Giuseppe	29 1 94
17 743	Suretac	Cyanamid Italia S.p.a.	29 1 94
17 726	Set vital part	Cook Italia S.r.l.	29 1 94
17 657	Sterinova	Farmac Zabban S p a	29 1 94
17 645	Klorsept tavolette	Farmac Zabban S.p a	29 1 94
17 646	Klorsept granuli	Farmac Zabban S.p.a.	29 1 94
17 682	Collastat	Sorin	19 2 94
17 636	Germicid plus	Germo S p a	19 2 94
17 667	Hemovac	Zimmer S.r.l	19 2.94
17 049	Protesi acustica IXTRAPP	Audiotronics	19 2 94
17 681	Nuovo neocid scarafaggi antibatterico	Reckitt & Colman	19 2 94
17 669	Ecospray	Genber	19 2 94
17.721	IMX HBs Ag	Abbott	2 4 94
17 747	Danavox 143 Pro	Centro Acustico Sordità	6 4 94
17 704	Detarox AP	Perdomini S.p.a.	2 4 94
17.746	145 DFS Genius	Centro Acustico Sordità	6 4 94
17 624	Amica lana e sete?	Acid discon	6 4 94
17.732	Funny love	Kero	16 4.94
17 635	Orthosorb	Ethicon S.p.a.	16 4 94
17 727	Serbatoio iniezione celsite per catetere impiantabile	Lab. Brumman	16 4 94
17 674	Deadyna	Leica	6 5 94
17 637	2003	Pharmajani	9 5.94
17 540	Safilo	Safilo	9 5 94
17.353	Settebello Supersettebello	Hatù Ico	15 6 94
17.722	Abbott HCV EIA di seconda generazione	Abbott	15 6 94
17 277	Sondino poliuterano per somministrazione enterale fluocare	Nutricia	17 6 94

94A5458

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 5, comma 9, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Padova sono vacanti due posti di professore universitario di ruolo di prima fascia per le seguenti discipline:

lingua e letteratura francese;

storia greca;

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti di professore universitario di ruolo di prima fascia anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5463

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma è vacante un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Facoltà di sociologia:

statistica.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A5444

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

* 4 1 1 1 0 0 1 9 2 0 9 4 *

L. 1.300